

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XCVI
n. 4

RELAZIONE

SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, RIFERITA AI PROCEDIMENTI PENALI

(Aggiornata al 31 dicembre 2014)

*(Articolo 294 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115)*

Presentata dal Ministro della giustizia

(ORLANDO)

Trasmessa alla Presidenza il 14 settembre 2015

PAGINA BIANCA

INDICE

1) Introduzione e breve analisi del fenomeno	
1.1) <i>Introduzione</i>	Pag. 5
1.2) <i>Breve analisi del fenomeno</i>	» 5
1.3) <i>Importanti avvertenze per una corretta lettura dei dati</i> . .	» 7
2) Uffici interessati alla rilevazione e percentuali di risposta	» 9
3) Cenni sulla procedura per ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato	» 10
4) Persone interessate al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale	
1.1) <i>Premessa</i>	» 12
1.2) <i>Persone richiedenti e minorenni ammessi d'ufficio</i>	» 12
1.3) <i>Area geografica</i>	» 14
1.4) <i>Qualifica giuridica</i>	» 15
1.5) <i>Età</i>	» 16
1.6) <i>Nazionalità</i>	» 18
1.7) <i>Tipo di ufficio giudiziario</i>	» 20
5) Persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale	
1.1) <i>Persone ammesse</i>	» 22
1.2) <i>Persone richiedenti ammesse per le quali vi è stata la revoca dell'ammissione</i>	» 24
1.3) <i>Minorenni ammessi d'ufficio per i quali vi è stato il recupero delle somme</i>	» 24
6) Costi del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale al lordo delle spese eventualmente recuperate	
1.1) <i>Introduzione e considerazioni iniziali</i>	» 25
1.2) <i>Ulteriori considerazioni</i>	» 26
1.3) <i>Costi lordi in termini nominali</i>	» 27
1.4) <i>Costi lordi in termini reali</i>	» 27

<i>1.5) Costi lordi in termini reali per area geografica.....</i>	<i>Pag.</i>	<i>29</i>
<i>1.6) Costi lordi in termini reali per tipo di ufficio giudiziario.</i>	<i>»</i>	<i>30</i>
7) Tabelle allegate:		
<i>1.1) Tabelle anno 2014.....</i>	<i>»</i>	<i>33</i>

1) INTRODUZIONE E BREVE ANALISI DEL FENOMENO

1.1) Introduzione

In conformità a quanto disposto dall'art. 294 del *D.P.R. n° 115 del 30/05/02 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"*, il Ministro della Giustizia è tenuto a presentare al Parlamento una relazione biennale sull'applicazione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni sua necessaria e tempestiva modifica.

Le norme contenute nel Testo unico, che ha abrogato e coordinato numerose leggi anteriori (fra le quali la L. 217/90 "Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti"), si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario e disciplinano, fra le altre, le voci e le procedure relative al patrocinio a spese dello Stato (Parte III del D.P.R.).

La presente relazione rende conto del **patrocinio a spese dello Stato nel solo processo penale**, restando esclusi, in particolare, i procedimenti penali militari e i procedimenti civili relativi alla restituzione e al risarcimento del danno derivante da reato.

La rilevazione dei dati, su cui si basa la presente Relazione, fa parte del Piano Statistico Nazionale. Pur trattandosi di una rilevazione obbligatoria per legge, non tutti gli uffici giudiziari interessati rispondono, benché sollecitati; tuttavia le percentuali degli uffici rispondenti risultano in genere ben significative, anche grazie ad una attenta stima dei dati mancanti, ai fini di una corretta analisi e valutazione del fenomeno.

1.2) Breve analisi del fenomeno

I dati relativi al **periodo 1995 – 2014** mostrano che il fenomeno, in termini di numero di persone interessate ed ammesse al patrocinio in materia penale, è in crescita. *In particolare, nel 1995 il numero di persone interessate al beneficio era stato di circa 16.500, mentre nell'anno 2014, anno di picco di tutta la serie storica, sono state 157.000, delle quali 153.000 sono state ammesse* (vedi par. 4.2).

La percentuale di ammissione delle richieste al beneficio è stata sempre piuttosto elevata e costante durante l'intero periodo esaminato, 1995-2014. *Nell'anno 2014 in circa l'84% dei casi il giudice ha concesso l'autorizzazione a poter usufruire del patrocinio penale a spese dello Stato* (per il corretto calcolo di tale percentuale si veda il par. 5.1 relativo alle persone ammesse).

Per ciò che riguarda l'analisi dei costi, si segnala che *nell'anno 1995 il costo del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale al lordo delle spese eventualmente recuperate, calcolato intermini 'reali', ossia a prezzi anno 2014, era stato di circa 6 milioni di Euro, mentre nell'anno 2014 è stato di 88 milioni di Euro*. L'anno di picco del periodo è stato il 2005 con oltre 103 milioni di Euro, sempre calcolato a prezzi anno 2014 (vedi par. 6.4).

Per comprendere nel modo migliore l'entità dei costi relativi all'anno 2014, appare indispensabile segnalare che l'art. 1, comma 606, della Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27/12/13) ha introdotto nel DPR 115/02 l'art. 106 bis "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato

autorizzato sono ridotti di un terzo”; questa norma si applica alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della citata Legge, ossia successive al 01/01/14 (ai sensi dell’art. 1, comma 607 della medesima Legge).

Tale diminuzione sembra spiegare la causa per la quale gli importi del 2014 risultano significativamente inferiori rispetto a quelli del 2013 (101 milioni a prezzi anno 2014), contrariamente a quanto sarebbe stato logico attendersi, considerato il trend sempre crescente del numero delle persone ammesse al beneficio che, come sopra accennato, ha toccato il suo picco nel 2014.

Infatti gli onorari dei difensori hanno da sempre costituito la quasi totalità dei costi del patrocinio penale, mediamente il 93% del totale (incluso nei costi dei difensori anche l’IVA), pertanto la loro diminuzione di 1/3 ha probabilmente inciso in modo rilevante sul totale dei costi.

Per ciò che riguarda la distribuzione percentuale per area geografica, sia in termini di numero di persone interessate che di costi, il fenomeno appare essersi ormai da anni assestato per il 45% al Centro-Nord e per il restante 55% nel Sud-Isole (vedi parr. 4.3 e 6.5).

Per ciò che riguarda invece l’età delle persone interessate al beneficio, l’andamento del peso percentuale delle persone interessate minorenni sul totale delle persone interessate (ossia maggiorenni e minorenni) è risultato fortemente decrescente fino al 2002, stazionario fino al 2007, e quindi nuovamente decrescente fino al 2014 (il peso era inizialmente del 45% nel 1995, diminuito a poco più del 5% del 2014) e, conseguentemente, opposto andamento si è avuto per il peso percentuale delle persone interessate maggiorenni. Tale forte decrescita dei minorenni in termini percentuali, non è però dovuta alla diminuzione del numero dei minorenni in valore assoluto, numero che è rimasto all’incirca stazionario durante tutto il periodo esaminato, ma è in realtà dovuta al grande aumento del numero dei maggiorenni, cui non è corrisposto analogo aumento del numero dei minorenni (vedi par. 4.5).

Il *numero degli stranieri interessati al beneficio*, in termini assoluti, è risultato sempre crescente nel periodo esaminato (*solo 3.300 stranieri nel 1995 e 33.000 nel 2014*), mentre la relativa incidenza percentuale sul totale delle persone interessate (ossia italiani e stranieri, sia maggiorenni che minorenni) ha registrato un andamento a mo’ di parabola concava con il suo punto di minimo nel 1999 (*9% nel 1999, mentre in entrambi gli anni ‘estremi’ del periodo, ossia 1995 e 2014, l’incidenza degli stranieri interessati sul totale delle persone è stata di circa il 20-21%*; vedi par. 4.6). Non si registrano quindi significative variazioni in termini percentuali degli stranieri, i cui valori assoluti risultano infatti in crescita in modo proporzionato a quelli degli italiani.

Restringendo l’analisi alle sole persone interessate minorenni (quindi italiani e stranieri, ma solo minorenni), si è visto come l’incidenza degli stranieri minorenni rispetto al totale delle persone interessate minorenni sia invece risultata un poco superiore rispetto al 20-21% sopra indicato; infatti nell’intero periodo esaminato tale incidenza è risultata mediamente pari al 32%. *Pertanto, durante tutto il periodo esaminato, circa 1/3 delle persone minorenni interessate al beneficio era straniero.*

Analizzando inoltre *la composizione dei soli stranieri interessati al beneficio in termini di età*, si è visto come, nel 1995, dei 3.300 stranieri interessati circa il 19% era maggiorenne mentre l’81% era minorenne; di converso, *nel 2014 circa il 92% era maggiorenne, mentre il restante 8% era minorenne*, denotando quindi una completa e graduale inversione, nel tempo, tra le due percentuali.

Relativamente ai costi, i dati evidenziano come *i costi relativi agli onorari per difensori (comprensivi dell'I.V.A.) costituiscano la quasi totalità dei costi complessivi del patrocinio penale*. Nell'intero periodo esaminato l'incidenza di tali costi sul totale è risultata sostanzialmente costante e mediamente pari al 93% del totale (incluso nei costi dei difensori anche l'IVA); nell'anno 2014 tale percentuale è risultata pari al 91 %.

Infine, si è visto come la maggioranza dei costi si concentri presso gli Uffici del Giudice per le indagini preliminari, i Tribunali sede e le Corti di Assise congiuntamente considerati. Nell'anno 2014 tale percentuale è stata del 66%, ivi comprendendo, diversamente dagli anni precedenti, anche le ex Sezioni distaccate di Tribunale, ora tutte soppresse insieme alla maggior parte dei Giudici di Pace dalle normative che hanno ridisegnato la geografia giudiziaria (D.L.vi 155 e 156/2002: vedi anche il Cap. 2).

1.3) Importanti avvertenze per una corretta lettura dei dati

Ai fini di una migliore e più corretta lettura dei dati riportati nella Relazione, appare necessario riportare le seguenti avvertenze.

a) A partire dal maggio 2001, il beneficio del patrocinio penale è stato esteso anche ai procedimenti relativi a contravvenzioni (prima lo era solo per i delitti e per le sole contravvenzioni connesse a delitti).

b) A causa della persistente difficoltà di acquisizione dei dati presso alcuni uffici giudiziari, problema che di fatto comporta l'assegnazione di un valore pari a zero a tutte le variabili dell'ufficio inadempiente, si è ritenuto opportuno effettuare, *per gli anni 2005-2014, una stima dei dati mancanti*, procedura che ha consentito di mitigare in modo apprezzabile tale carenza.

La procedura di stima dei dati mancanti comporta solitamente un lavoro paziente ed impegnativo che richiede un certo tempo, ma che consente infine di ottenere dati di qualità sempre superiore rispetto ai corrispondenti dati senza le stime, i quali, tra l'altro, potrebbero anche portare ad analisi non corrette.

Pertanto, poiché le stime sono state effettuate solo per gli anni 2005-2014, i dati degli anni 1995-2004 non risultano pienamente confrontabili con quelli del 2005-2014, e sono stati allo scopo separati da un'apposita formattazione divisoria nell'ambito di ogni singola tabella (tre linee verticali per separare i due periodi).

In ogni caso, anche se i dati degli anni 1995-2004 non sono completi in quanto risentono appunto del problema delle mancate risposte, essi risultano comunque pur sempre sufficientemente indicativi dell'entità del fenomeno (si tratta quindi di sottostime del dato reale).

c) A partire dalla Relazione dell'Agosto 2009, è stato rideterminato con maggiore correttezza il numero delle persone richiedenti ammesse al beneficio, per tenere conto del fatto che, solitamente, il giudice non riesce a provvedere in merito ad una piccola percentuale di richieste di ammissione al beneficio presentate nell'anno entro il 31 dicembre dell'anno stesso (nell'anno 2014 tale percentuale è stata dell'11%; questa percentuale appare tuttavia in tendenziale aumento, ad esempio nell'anno 2006 era solo poco più del 2%). Si tratta in genere

delle richieste di ammissione che vengono presentate negli ultimi giorni di dicembre dell'anno, dovendo il giudice per legge decidere entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta.

Pertanto tali richieste risultavano statisticamente ancora pendenti alla fine dell'anno, non potendo quindi far parte né delle richieste ammesse, né delle richieste non ammesse, pur restando comunque correttamente ricomprese nel totale delle persone richiedenti.

Tale problema è stato agevolmente risolto mediante la ripartizione statistica di tale percentuale fra le due categorie delle richieste ammesse e non ammesse, sulla base della percentuale statistica media di accoglimento delle richieste da parte del giudice (l'84% nel 2014).

d) A seguito delle normative che hanno ridisegnato la geografia giudiziaria (D.L. vi 155 e 156/2002), sono state soppresse tutte le ex Sezioni distaccate di Tribunale ed è stato drasticamente ridotto il numero dei Giudici di Pace, pertanto il numero degli uffici interessati alla rilevazione è passato da quasi 1.800 a circa 1.000 (vedi anche il Cap. 2).

e) Per comprendere nel modo migliore l'entità dei costi relativi all'anno 2014, appare indispensabile segnalare che l'art. 1, comma 606, della Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27/12/13) ha introdotto nel DPR 115/02 l'art. 106 bis "*Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo*"; questa norma si applica alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della citata Legge, ossia successive al 01/01/14 (ai sensi dell'art. 1, comma 607 della medesima Legge).

f) Si precisa infine che eventuali discordanze tra i dati della presente Relazione e quelli della precedente sono dovute, oltre ai motivi sopra esposti, anche ad alcune revisioni e correzioni cui vengono solitamente sottoposte le banche dati.

Tali revisioni e correzioni possono essere dovute, ad esempio, ad alcune rettifiche comunicate a posteriori dagli stessi uffici giudiziari, od anche, soprattutto per i dati degli anni più recenti, al fatto che alcuni uffici non rispondono in tempo utile per la pubblicazione della Relazione, ma solo in seguito.

2) UFFICI INTERESSATI ALLA RILEVAZIONE E PERCENTUALI DI RISPOSTA

Gli uffici interessati alla rilevazione del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale sono tutti gli uffici giudicanti, compresi i Giudici di Pace (questi ultimi, come noto, hanno acquisito competenze in materia penale solo a partire dal 1° Gennaio 2002; il loro numero è stato poi drasticamente ridotto dalle normative che hanno ridisegnato la geografia giudiziaria, D.Lvi 155 e 156/2002). Resta esclusa solo la Corte di Cassazione, in quanto la richiesta per l'ammissione al patrocinio deve essere presentata all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Restano quindi esclusi tutti gli uffici inquirenti, in quanto il pubblico ministero, pur dovendo dare le opportune disposizioni per far annotare alcune spese di giustizia sugli appositi registri previsti dal citato Testo unico, non può decidere sulla richiesta di ammissione al patrocinio (come anche precisato dalla stessa Corte di Cassazione, nella sentenza 23/04/04 n. 19.289 delle Sezioni penali unite), essendo peraltro equiparabile ad una parte processuale, per quanto di natura pubblica, e non ad un organo giurisdizionale terzo ed imparziale.

I prospetti di rilevazione predisposti per gli uffici giudiziari sono due, uno per gli uffici giudicanti ordinari e l'altro per gli uffici giudicanti per i minorenni. La sola differenza tra i due prospetti è che nel prospetto per i minorenni compare anche un'apposita casella che rileva il numero dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio, non avendo provveduto l'interessato od i suoi familiari a nominare un difensore di fiducia, né ad inoltrare l'istanza per l'ammissione al patrocinio (in genere, per i minorenni, questo accadeva nella maggioranza dei casi, ma la serie storica sta in effetti mostrando che la percentuale dei minorenni ammessi d'ufficio è in continua decrescita, mentre è crescente la percentuale dei minorenni richiedenti; per maggiori dettagli, si veda il par. 4.5).

Nel periodo 1995-2014, le percentuali degli uffici giudicanti rispondenti sono state le seguenti:

NUM. UFFI INTERESSATI	UFFICI RISPONDENTI PER ANNO DI RILEVAZIONE (%)										
	1995	1997	1999	2001(*)	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2014 (**)
1.780	84%	93%	69%	87%	82%	81%	72%	77%	76%	72%	79%

Nota (*) il numero degli uffici interessati alla rilevazione è stato di oltre 900 fino al 2001 compreso; a partire dal 1° Gennaio 2002 si sono aggiunti anche gli oltre 800 Giudici di Pace, avendo acquisito competenze in materia penale a partire da tale data, raggiungendo quindi la quota di quasi 1.800

Nota (**) con i D.Lvi 155 e 156/2002, che hanno profondamente ridisegnato la geografia giudiziaria (sopprimendo ad esempio tutte le sezioni distaccate di Tribunale e riducendo drasticamente il numero dei Giudici di Pace), il numero degli uffici interessati alla rilevazione, per l'anno 2014, è stato di soli circa 1.000

Per il periodo 2005-2014, come meglio descritto nel punto b) del precedente paragrafo 1.3, è stata effettuata una stima dei dati mancanti, procedura che ha consentito di mitigare in modo apprezzabile il problema delle mancate risposte.

La rilevazione dei dati, su cui si basa la presente Relazione, fa parte del Piano Statistico Nazionale. Pur trattandosi di una rilevazione obbligatoria per legge, si constata che non tutti gli uffici giudiziari interessati rispondono, benché sollecitati; tuttavia le percentuali degli uffici rispondenti sono risultate in genere ben significative per una corretta analisi e valutazione del fenomeno, anche grazie ad una attenta stima dei dati mancanti.

3) CENNI SULLA PROCEDURA PER OTTENERE L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

L'art. 98 c.p.p. dà la possibilità a tutte quelle parti coinvolte nel processo penale che necessitino dell'assistenza di un difensore, di richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato secondo le norme della legge che lo disciplina.

Dal novembre del '90 fino al 30/06/02, il patrocinio è stato disciplinato dalla *L. 217/90 "Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti"* e sue successive modifiche; dal 01/07/02 la legge di riferimento è divenuta il *D.P.R. n° 115 del 30/05/02 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"*.

Nel prosieguo si riportano alcuni degli articoli piu' significativi del D.P.R. n° 115/02 che si riferiscono al patrocinio in materia penale.

L'art. 74 stabilisce che *'è assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato (nella categoria dei condannati vi rientrano anche i detenuti), offeso da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria'* e, parimenti, l'art. 90 stabilisce che *il patrocinio sia anche assicurato allo straniero od apolide residente.*

L'ambito di applicabilità del patrocinio penale si estende ad ogni fase e grado del processo ed alle eventuali procedure ad esso comunque connesse, nonché alla fase dell'esecuzione, al processo di revisione e ad altri particolari processi (art. 75).

L'ammissione al patrocinio è concessa a chi è titolare di un reddito imponibile, come determinato ai fini del calcolo dell'imposta personale sul reddito, inferiore ad una certa soglia. Qualora l'interessato conviva con il coniuge o con altri familiari, il reddito imponibile è dato dalla somma dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo familiare e, parallelamente, la soglia di confronto è innalzata in una certa proporzione (artt. 76 e 92).

Resta sempre esclusa dall'ammissione al patrocinio la persona contro cui si procede per reati relativi all'evasione fiscale, o se la persona decide di nominare un secondo difensore (ad eccezione dei casi previsti dalla L. 11/98 per la partecipazione ai processi a distanza) (artt. 91 e 100).

L'istanza per l'ammissione (art. 79) sottoscritta dall'interessato deve contenere, a pena di inammissibilità, le generalità proprie e dei componenti la famiglia anagrafica, gli estremi di identificazione del processo e una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione (nonché il formale impegno a comunicarne le eventuali variazioni rilevanti). Gli stranieri cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea sono tenuti ad allegare all'istanza una certificazione dell'autorità consolare competente attestante la veridicità di quanto in essa indicato.

L'istanza è presentata od inviata all'ufficio giudicante presso cui pende il processo. Se il procedimento pende in Procura, l'istanza è presentata al Giudice per le indagini preliminari (come anche precisato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza 23/04/04 n. 19.289 delle Sezioni penali unite). Se il procedimento pende presso la Corte di Cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il giudice decide entro 10 giorni, dichiarandola inammissibile, concessa o negata con decreto motivato (artt. 93 e 96); il provvedimento è ricorribile dall'interessato in secondo grado ed in Cassazione.

Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 c.p.p. . Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 c.p.p., la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo (art. 93).

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel cui ambito ha sede il giudice competente (art. 80).

Per effetto dell'ammissione alcune spese sono gratuite, mentre altre sono anticipate dallo Stato. Queste ultime riguardano gli onorari e le spese dei difensori, gli onorari e le spese dei consulenti tecnici di parte e di altre figure partecipanti direttamente o indirettamente al processo, nonché altre spese ed indennità corrisposte a vario titolo (art. 107).

Lo Stato ha diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione (artt. 86 e 112) e, nel caso in cui venga accertato che la dichiarazione sostitutiva del reddito presentava falsità od omissioni, il recupero delle somme è anche retroattivo (art. 95).

L'art. 97 c.p.p. stabilisce che l'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo, sia assistito da un difensore di ufficio. A questo proposito, per ciò che riguarda l'onorario e le spese del difensore d'ufficio, rilevante è la differenza della procedura per l'eventuale recupero da parte dello Stato delle somme anticipate, a seconda che l'imputato sia maggiorenne o minorenni.

Se l'imputato al quale è stato assegnato un difensore d'ufficio è maggiorenne, lo Stato ha diritto di recuperare le somme anticipate a meno che questi non richieda ed ottenga l'ammissione al patrocinio (art. 116), presentando pertanto la relativa istanza ai sensi dell'art. 93.

Se al contrario l'imputato al quale è stato assegnato un difensore d'ufficio è minorenni, lo Stato ha diritto di recuperare le somme anticipate se il giudice accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio. L'accertamento viene fatto sulla base della dichiarazione sostitutiva delle condizioni di reddito appositamente richiesta ai familiari del minorenni o sulla base degli accertamenti finanziari comunque da effettuarsi d'ufficio qualora i familiari non presentino la suddetta dichiarazione entro un termine fissato. In questo caso, pertanto, è lo stesso Stato che deve attivarsi per verificare la sussistenza delle condizioni per il recupero delle somme, non dovendo il minorenni o i familiari presentare alcuna istanza per l'eventuale ammissione al patrocinio (si veda l'art. 118; al contrario, nel caso del maggiorenne, era questi che doveva attivarsi per evitare l'eventuale recupero delle somme da parte dello Stato presentando l'istanza per il patrocinio).

4) PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

4.1) Premessa

Come accennato nell'introduzione (Capitolo 1) ed anche ai fini di una migliore e più corretta lettura dei dati del periodo esaminato riportati in questo e nei capitoli successivi, è necessario tenere presente che, a partire dal maggio 2001, il beneficio del patrocinio penale è stato esteso anche alle contravvenzioni, mentre prima era limitato ai soli delitti e alle sole contravvenzioni connesse a delitti (L. 134/01 che ha modificato la L. 217/90).

A causa della persistente difficoltà di acquisizione dei dati presso alcuni uffici giudiziari, problema che di fatto comporta l'assegnazione di un valore pari a zero a tutte le variabili dell'ufficio inadempiente, si è ritenuto opportuno effettuare, *per gli anni 2005-2014, una stima dei dati mancanti*, procedura che ha consentito di mitigare in modo apprezzabile tale carenza.

La procedura di stima dei dati mancanti comporta solitamente un lavoro paziente ed impegnativo che richiede un certo tempo, ma che consente infine di ottenere dati di qualità sempre superiore rispetto ai corrispondenti dati senza le stime, i quali, tra l'altro, potrebbero anche portare ad analisi non corrette, risultando per forza di cose sempre di entità inferiore al vero.

Pertanto, poiché le stime sono state effettuate solo per gli anni 2005-2014, i dati degli anni 1995-2004 non risultano pienamente confrontabili con quelli degli anni 2005-2014, e sono stati allo scopo separati da un'apposita formattazione divisoria nell'ambito di ogni singola tabella (tre linee verticali per separare i due periodi).

In ogni caso, anche se i dati degli anni 1995-2004 non sono completi in quanto risentono appunto del problema delle mancate risposte, essi risultano comunque pur sempre sufficientemente indicativi dell'entità del fenomeno (si tratta quindi di sottostime del dato reale).

4.2) Persone richiedenti e minorenni ammessi d'ufficio

Il totale delle **persone interessate al patrocinio penale** è dato dalla somma delle persone (maggioresenni e minorenni) che hanno presentato l'istanza per ottenere l'ammissione (**persone richiedenti**) e dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio (**minorenni ammessi d'ufficio**; questi sono i minorenni che non hanno presentato nessuna istanza per richiedere il beneficio, ed ai quali pertanto è stato assegnato un difensore d'ufficio).

Valgono, anche per ciò che sarà esposto nel Capitolo 5, le seguenti tre identità che è necessario tenere sempre presenti:


- 1) **Persone interessate** = Persone richiedenti (maggioresenni e minorenni) + Minorenni ammessi d'ufficio
- 2) **Persone richiedenti (maggioresenni e minorenni)** = Persone richiedenti ammesse + Persone richiedenti non ammesse
- 3) **Persone ammesse** = Persone richiedenti ammesse + Minorenni ammessi d'ufficio

Come esposto alla fine del Capitolo 3, mentre per i minorenni che non abbiano nominato un difensore di fiducia l'ammissione al patrocinio è automatica in quanto effettuata d'ufficio (salvo poi l'eventuale recupero delle somme da parte dello Stato che deve però attivarsi), per i maggiorenni l'ammissione al patrocinio è sempre e comunque vincolata alla presentazione della relativa istanza, anche se effettuata tardivamente.

I dati relativi al periodo 1995 - 2014 mostrano che il fenomeno, in termini di numero di persone interessate, è tendenzialmente in crescita. In particolare, nel 1995 il numero di persone interessate al beneficio era stato di circa 16.500, mentre nell'anno 2014 sono state 157.000:

PERSONE RICH. E MIN. AMM. D'UFF.	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)										
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2014
PERSONE RICH..	59,9%	67,2%	85,5%	89,1%	92,0%	92,0%	92,5%	95,3%	95,4%	96,8%	97,4%
MIN. AMM. D'UFF.	40,1%	32,8%	14,5%	10,9%	8,0%	8,0%	7,5%	4,7%	4,6%	3,2%	2,6%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. PERS. INT.	16.585	30.097	47.674	69.639	77.920	117.144	111.091	112.320	129.944	151.272	157.074

La tabella mostra un graduale e consistente aumento del peso percentuale delle persone richiedenti e, di converso, una forte diminuzione del peso percentuale dei minorenni ammessi d'ufficio. In termini assoluti, si ha il seguente grafico,



che mostra come l'aumento del numero delle persone interessate in tutto il periodo esaminato sia dovuto all'aumento del solo numero delle persone richiedenti, in quanto il numero dei minorenni ammessi d'ufficio appare addirittura in diminuzione.

E' da tenere comunque presente che, al contrario dei minorenni che vengono ammessi al beneficio d'ufficio, ossia in modo automatico qualora non avessero nominato un proprio difensore, non tutte le persone richiedenti il patrocinio (sia maggiorenni che minorenni) ne ottengono poi l'ammissione (nel 2014 solo l'84,4% ha ottenuto l'ammissione; per maggiori dettagli si veda il successivo Capitolo 5).

Per ciò che riguarda il numero dei minorenni ammessi d'ufficio, appare tuttavia necessario segnalare che, non esistendo presso gli uffici per i minorenni un registro relativo alle ammissioni d'ufficio, esso è stato determinato mediante la rilevazione del numero dei difensori d'ufficio il cui onorario è stato liquidato nell'anno in esame.

Non essendo sempre il rapporto di 1:1 (un difensore per ogni minorenni) ed, inoltre, poiché la liquidazione dell'onorario si riferisce all'anno di rilevazione mentre invece l'ammissione d'ufficio può essersi verificata anche in periodi precedenti, *il numero dei minorenni ammessi d'ufficio sopra riportato per ciascun anno si deve considerare, in definitiva, come una stima del reale numero dei minorenni ammessi d'ufficio.*

4.3) Area geografica


Per ciò che riguarda la distribuzione del numero di persone interessate per area geografica, il fenomeno ha sostanzialmente registrato, nel periodo 1995-2004, una *progressiva diminuzione del peso percentuale dell'area del Centro-Nord* e, del pari, *un aumento del peso percentuale dell'area del Sud-Isole*, apparendo poi, nel restante periodo 2005-2014, piuttosto stabile e quasi equamente suddiviso fra le due aree, sebbene l'area del Sud-Isole ne detenga al momento la quota maggiore (per il 2014 le percentuali sono state del 45% per il Centro-Nord e del restante 55% nel Sud-Isole):

AREA GEOG. PERSONE %	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)										
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2014
NORD	43,3%	41,9%	29,5%	28,0%	27,7%	26,7%	26,3%	26,0%	25,6%	27,0%	26,9%
CENTRO	23,8%	22,8%	18,9%	18,6%	16,7%	20,2%	20,8%	20,2%	20,0%	18,8%	18,3%
SUD	18,8%	21,4%	27,4%	32,9%	33,1%	30,2%	30,2%	28,9%	29,5%	27,9%	27,6%
ISOLE	14,1%	13,9%	24,1%	20,5%	22,5%	22,9%	22,6%	24,9%	24,9%	26,3%	27,2%
TOT. PERS. INT.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

In termini assoluti, il numero di persone interessate presenta un andamento crescente in tutte e quattro le aree geografiche fino all'anno 2005, leggermente decrescente fino all'anno 2009, e poi nuovamente crescente fino all'anno 2014, come evidenziato dalla sottostante tabella:

AREA GEOG. PERSONE	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE										
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2014
NORD	7.177	12.609	14.073	19.519	21.557	31.291	29.194	29.136	33.221	40.769	42.298
CENTRO	3.948	6.865	9.030	12.952	13.077	23.617	23.156	22.691	26.031	28.438	28.774
SUD	3.114	6.444	13.074	22.902	25.763	35.381	33.604	32.403	38.313	42.206	43.290
ISOLE	2.346	4.179	11.497	14.266	17.523	26.855	25.137	28.011	32.379	39.859	42.712
TOT. PERS. INT.	16.585	30.097	47.674	69.639	77.920	117.144	111.091	112.320	129.944	151.272	157.074

In termini grafici abbiamo (per motivi di leggibilità vengono riportati solo i dati relativi al Sud):



4.4) Qualifica giuridica

Come descritto nel Capitolo 3, possono accedere al beneficio le persone contro le quali si procede in ogni fase e grado del procedimento penale (**indagati, imputati, responsabili civili e civilmente obbligati per la pena pecuniaria, condannati**; tra questi ultimi vi rientrano anche i detenuti) e quelle che hanno subito un danno in conseguenza del reato (**persone offese e danneggiate dal reato**).

Il prospetto di rilevazione prevede due apposite voci per rilevare le due menzionate categorie. Nel periodo esaminato si registra un costante e graduale aumento del peso percentuale delle persone offese e danneggiate dal reato, che nell'anno 2014 ha superato il 10%:

QUALIF. GIURID. PERSONE	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)										
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2014
IND., IMP., COND.	98,8%	98,3%	97,9%	98,0%	96,6%	95,5%	94,0%	92,2%	91,3%	90,6%	89,5%
PERS. OFF. E DANN.	1,2%	1,7%	2,1%	2,0%	3,4%	4,5%	6,0%	7,8%	8,7%	9,4%	10,5%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. PERS. INT.	16.585	30.097	47.674	69.639	77.920	117.144	111.091	112.320	129.944	151.272	157.074

4.5) Età

Per ciò che riguarda l'età delle persone interessate, l'andamento del peso percentuale delle persone interessate minorenni sul totale delle persone interessate (ossia maggiorenni e minorenni) è risultato fortemente decrescente fino al 2003, stazionario fino al 2007, e quindi nuovamente decrescente fino al 2014. Si tenga presente che **le persone interessate minorenni sono date dalla somma dei minorenni interessati richiedenti il patrocinio e dei minorenni ammessi d'ufficio** (ossia i minorenni interessati che non richiedono il patrocinio).


Come si può vedere dalla sottostante tabella, il peso era inizialmente del 44,7% nel 1995, poi diminuito fino a poco più del 5% nel 2014 e, conseguentemente, opposto andamento si è avuto per il peso percentuale delle persone interessate maggiorenni:

ETA' PERSONE	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)										
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2014
MAGGIORENNI	55,3%	65,8%	82,9%	86,7%	89,7%	89,5%	90,0%	92,4%	92,4%	93,7%	94,4%
MINORENNI	44,7%	34,2%	17,1%	13,3%	10,3%	10,5%	10,0%	7,6%	7,6%	6,3%	5,6%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. PERS. INT.	16.585	30.097	47.674	69.639	77.920	117.144	111.091	112.320	129.944	151.272	157.074

Tale forte decrescita dei minorenni, in termini percentuali, è in realtà dovuta non alla diminuzione del numero dei minorenni in termini assoluti, numero che è rimasto all'incirca stazionario durante tutto il periodo esaminato (vedi il sottostante grafico), ma al grande aumento del numero dei maggiorenni, cui non è corrisposto analogo aumento del numero dei minorenni (vedi anche il par. 5.1).

In termini assoluti si ha il seguente grafico, che evidenzia il forte aumento del numero dei maggiorenni e la sostanziale stazionarietà del numero dei minorenni (a questo proposito si veda anche il grafico del par. 4.2 relativamente ai minorenni ammessi d'ufficio):

Persone interessate al patrocinio penale: maggiorenni e minorenni
(anni 1995 - 2014)



E' importante ricordare che se la persona è maggiorenne, essa deve sempre e comunque presentare l'istanza per ottenere l'ammissione al patrocinio, anche se è stata assistita da un difensore nominato d'ufficio.

Diversamente, se la persona è minorenni, essa può richiedere il patrocinio presentando la relativa istanza; tuttavia, qualora non la presenti, l'ammissione è effettuata d'ufficio in modo automatico. E' quest'ultimo infatti il caso tipico che si verifica in genere per i minorenni, come si vede dalla seguente tabella,

ETA' PERSONE	MINORENNI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)										
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2014
MIN. RICHIE- DENTI	10,4%	4,3%	15,8%	18,8%	22,9%	23,9%	25,6%	38,2%	38,9%	49,0%	53,9%
MIN. AMM. D'UFF.	89,6%	95,7%	84,2%	81,2%	77,1%	76,1%	74,4%	61,8%	61,1%	51,0%	46,1%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. MIN. INT.	7.415	10.305	8.174	9.290	8.059	12.248	11.129	8.523	9.821	9.481	8.826

che mostra tuttavia come il peso dei minorenni richiedenti sia però in decisa crescita, al contrario dei minorenni ammessi di ufficio il cui peso è invece decrescente.

Per ciò che riguarda la serie storica dei valori assoluti (che qui non si riporta per brevità di trattazione), si osserva come il numero dei minorenni richiedenti sia in continua crescita (circa 770 minorenni richiedenti nel 1995, a fronte di 4.570 nel 2014), mentre invece il numero dei minorenni ammessi d'ufficio risulti abbastanza stazionario nell'intero periodo esaminato, sebbene appaia in diminuzione negli ultimi anni (6.600 minorenni ammessi d'ufficio nel 1995 e circa 4.000 nel 2014).

Interessante è anche la distribuzione dei minorenni interessati per area geografica:

AREA GEOG. MINO- RENNI	MINORENNI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)										
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2014
NORD	34,9%	30,5%	25,8%	22,2%	26,5%	19,4%	25,7%	22,2%	25,3%	24,3%	23,6%
CENTRO	31,0%	29,7%	19,7%	12,4%	11,2%	27,7%	26,7%	25,3%	24,3%	21,2%	21,2%
SUD	24,4%	27,6%	33,8%	50,4%	36,1%	35,1%	31,8%	26,3%	30,1%	28,8%	28,1%
ISOLE	9,6%	12,1%	20,7%	15,0%	26,2%	17,9%	15,8%	26,3%	20,3%	25,7%	27,1%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. MIN. INT.	7.415	10.305	8.174	9.290	8.059	12.248	11.129	8.523	9.821	9.481	8.826

I valori sono strutturalmente simili a quelli della tabella delle persone interessate per area geografica (vedi il precedente par. 4.3), anche se vi sono differenze non trascurabili. Anche qui si rileva una flessione del peso percentuale dell'area del Centro-Nord (nel 1995 era il 66% mentre nel 2014 è stato il 45%), e, parallelamente, un aumento del peso del Sud-Isole (nel 1995 era il 34% mentre nel 2014 è stato il 55%).

4.6) Nazionalità

Come descritto nel Capitolo 3, l'art. 74 del D.P.R. n° 115/02 dà la possibilità al **cittadino non abiente** di poter usufruire del patrocinio penale per la sua difesa. Analogamente, l'art. 90 dà la possibilità allo **straniero od apolide residente non abiente** di poter usufruire anch'egli del medesimo beneficio (l'apolide residente è la persona che, perduta la cittadinanza e non avendo assunto quella del paese di residenza, non è cittadino di alcuna nazione).


Per valutare l'incidenza degli stranieri rispetto al totale delle persone interessate, è stata inserita nel prospetto di rilevazione un'apposita voce che consente di distinguere se la persona è cittadino italiano o non.

Confrontando ora il peso percentuale dei cittadini italiani con quello degli stranieri, abbiamo:

NAZIONA- LITA' PERSONE	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)										
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2014
CITTADINI	79,9%	86,3%	91,0%	88,9%	87,3%	83,5%	80,4%	80,4%	79,3%	79,0%	79,0%
STRANIERI	20,1%	13,7%	9,0%	11,1%	12,7%	16,5%	19,6%	19,6%	20,7%	21,0%	21,0%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. PERS. INT.	16.585	30.097	47.674	69.639	77.920	117.144	111.091	112.320	129.944	151.272	157.074

La tabella indica come il peso percentuale degli stranieri abbia avuto un andamento a mo' di parabola concava, con il suo punto di minimo nel 1999 (9%), mentre in entrambi gli anni 'estremi' del periodo, ossia 1995 e 2014, il peso percentuale è stato di circa il 20-21%. Non si registrano quindi significative variazioni in termini percentuali degli stranieri, i cui valori assoluti risultano infatti in crescita in modo proporzionato a quelli degli italiani:

Persone interessate al patrocinio penale: cittadini e stranieri (anni 1995-2014)



Considerando adesso *il totale dei soli minorenni*, suddiviso in cittadini e stranieri minorenni, per valutare l'incidenza di questi ultimi, abbiamo la seguente tabella:

NAZIONA- LITA' MINOREN- NI	MINORENNI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)										
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2014
CITTADINI MIN.	63,4%	70,3%	75,0%	71,4%	70,5%	61,1%	58,9%	65,6%	64,7%	70,4%	71,7%
STRANIERI MIN.	36,6%	29,7%	25,0%	28,6%	29,5%	38,9%	41,1%	34,4%	35,3%	29,6%	28,3%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. MIN. INT.	7.415	10.305	8.174	9.290	8.059	12.248	11.129	8.523	9.821	9.481	8.826

che mostra come, mediamente, circa il 32% dei minorenni interessati al beneficio sia straniero, incidenza che risulta un poco superiore rispetto a quella della tabella precedente, anche se nell'ultimo biennio le due percentuali tendono ad avvicinarsi (nel 2014 sono state, rispettivamente, il 21% e il 28%).

Limitando ora l'analisi alla distribuzione per area geografica *del totale dei soli stranieri*, si è avuto:

AREA GEOG. STRANIERI	STRANIERI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)										
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2014
NORD	43,0%	43,2%	46,1%	39,4%	42,2%	35,2%	33,8%	33,8%	34,7%	38,0%	38,0%
CENTRO	50,1%	50,6%	38,4%	35,3%	32,0%	39,9%	39,8%	36,5%	35,9%	32,1%	31,0%
SUD	3,0%	3,6%	8,2%	17,7%	17,9%	17,1%	17,5%	18,2%	18,4%	16,7%	15,8%
ISOLE	3,9%	2,7%	7,2%	7,6%	7,9%	7,8%	9,0%	11,5%	11,1%	13,3%	15,3%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. STR. INT.	3.335	4.111	4.313	7.756	9.916	19.333	21.811	22.070	26.896	31.697	32.987

I risultati mostrano che, anche qui, il fenomeno ha registrato una diminuzione del peso percentuale del Centro-Nord e, del pari, un aumento del peso percentuale del Sud-Isole; il peso del Centro-Nord resta tuttavia sempre preponderante (69% nel 2014, rispetto al 31% del Sud-Isole).

Meritevole di attenzione è anche la composizione per età del gruppo degli stranieri:

ETA' STRANIERI	STRANIERI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)										
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2014
STRANIERI MAGG..	18,7%	25,6%	52,7%	65,7%	76,0%	75,3%	79,0%	86,7%	87,1%	91,2%	92,4%
STRANIERI MIN.	81,3%	74,4%	47,3%	34,3%	24,0%	24,7%	21,0%	13,3%	12,9%	8,8%	7,6%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. STR. INT.	3.335	4.111	4.313	7.756	9.916	19.333	21.811	22.070	26.896	31.697	32.987

Questi valori si discostano in modo piuttosto significativo da quelli della tabella relativa all'età dell'intero gruppo delle persone interessate riportata in precedenza (ossia

cittadini e stranieri insieme; vedi la prima tabella del par. 4.5), anche se presentano un andamento molto simile, ed evidenziano come le entità delle due percentuali degli stranieri maggiorenni e minorenni risultino addirittura invertite alla fine del periodo esaminato (18,7% – 81,3% nel 1995 e 92,4% - 7,6% nel 2014).

Per ciò che riguarda la serie storica dei corrispondenti valori assoluti (che qui non si riporta per brevità di trattazione), si osserva come l'inversione delle due percentuali sopra riportate sia dovuta all'aumento del numero degli stranieri maggiorenni in termini assoluti (circa 600 nel 1995 e 30.500 nel 2014), a cui non è corrisposto analogo aumento del numero degli stranieri minorenni, che, nel periodo 2005 – 2014, risulta addirittura diminuito (4.700 nel 2005 e 2.500 nel 2014).

4.7) Tipo di ufficio giudiziario

L'ambito di applicabilità del patrocinio penale si estende ad ogni grado e fase del processo ed alle eventuali procedure ad esso comunque connesse, nonché alla fase dell'esecuzione, al processo di revisione e ad altri particolari processi (art. 75).

Come accennato nel Capitolo 3, l'istanza per richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è presentata od inviata all'ufficio giudicante presso cui pende il processo. Se il procedimento pende in Procura, l'istanza è presentata al Giudice per le indagini preliminari; se il procedimento pende presso la Corte di Cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Se il richiedente è detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, l'istanza è presentata al direttore del luogo di detenzione o all'ufficiale di polizia giudiziaria, che, a loro volta, la presentano od inviano all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

Suddividendo ora il numero delle persone interessate al patrocinio penale per ufficio giudiziario competente a giudicare sulla richiesta, tenendo presente che dal 1° gennaio 2002 anche i Giudici di Pace hanno assunto alcune competenze in materia penale e che, in generale, i dati relativi alla fase dell'esecuzione, all'eventuale revisione del processo e ad altri particolari processi rientrano tra i dati forniti dagli uffici indicati nella seguente tabella, abbiamo:

UFFICIO GIUDIZIA- RIO PERSONE	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)										
	1995	1997	1999	2001	2003 (*)	2005	2007	2009	2011	2013	2014 (**)
GIP+TRI+ ASS	34,2%	49,8%	62,0%	62,2%	63,8%	64,4%	67,2%	67,4%	66,6%	69,1%	75,3%
DIST	5,5%	4,8%	5,8%	7,0%	7,7%	7,6%	8,1%	8,7%	7,8%	5,5%	-----
GdP	-----	-----	-----	-----	4,0%	5,3%	6,5%	7,8%	8,8%	9,3%	8,3%
CAP+AAP	21,0%	4,7%	6,5%	5,6%	5,0%	4,1%	3,4%	3,1%	3,2%	3,4%	3,6%
US+TS	4,5%	6,5%	8,6%	11,9%	9,2%	8,2%	4,7%	5,4%	6,1%	6,3%	7,2%
IPM+TRM+ USM+TSM	31,7%	33,9%	16,9%	12,9%	10,1%	10,1%	9,7%	7,4%	7,3%	6,2%	5,5%
CAM	3,1%	0,3%	0,3%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. PERS. INT.	16.585	30.097	47.674	69.639	77.920	117.144	111.091	112.320	129.944	151.272	157.074

Nota (*): a partire dal 1° Gennaio 2002 si sono aggiunti anche gli oltre 800 Giudici di Pace, avendo acquisito competenze in materia penale a partire da tale data

Nota (**) con i D.Lvi 155 e 156 / 2002, che hanno profondamente ridisegnato la geografia giudiziaria, sono state soppresse tutte le Sezioni distaccate di Tribunale (ed interamente accorpate ai Tribunali) ed è stato drasticamente ridotto il numero dei Giudici di Pace

ove:

GIP = Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

TRI = Tribunale sede

ASS = Corte di Assise

DIST = Sezione distaccata di Tribunale (operative fino al 12/09/13, poi soppresse ed interamente accorpate ai Tribunali)

GdP = Giudice di pace

CAP = Corte di Appello

AAP = Corte di Assise di Appello

US = Ufficio di Sorveglianza

TS = Tribunale di Sorveglianza

IPM = Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale minorenni

TRM = Tribunale minorenni

USM = Ufficio di Sorveglianza minorenni

TSM = Tribunale di Sorveglianza minorenni

CAM = Corte di Appello – sezione minorenni

Le aggregazioni tra diversi tipi di uffici giudiziari sono dovute al fatto che non tutti gli uffici interessati alla rilevazione riescono a fornire i propri dati disaggregati, dipendendo ciò dal tempo e dalle risorse umane disponibili, nonché anche dalle concrete possibilità di corretta estrazione dei dati consentite dai propri registri informatici.

Proprio per questi motivi, è stata concessa la possibilità di poter fornire anche dati aggregati relativi a più uffici insieme, anche per cercare di ridurre le non poche difficoltà che spesso incontrano i singoli uffici nel dover effettuare i conteggi (è il caso ad esempio degli uffici quali il GIP- Tribunale sede-Corte di Assise od anche quali gli uffici per i minorenni).

Come si vede dalla tabella, la maggior parte delle persone interessate si concentra presso gli Uffici del Giudice per le indagini preliminari, i Tribunali sede e le Corti di Assise congiuntamente considerati (il 75% nel 2014, che, come sopra accennato, ricomprende anche la percentuale delle ex Sezioni distaccate di Tribunale; analoga percentuale, seppur inferiore, si ravvisa anche per i costi; vedi par. 6.6).

5) PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

5.1) Persone ammesse

Come spiegato nel Capitolo 4, il totale delle persone interessate al patrocinio penale è dato dalla somma delle persone (maggioenni e minorenni) che hanno presentato l'istanza per ottenere l'ammissione (persone richiedenti) e dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio (minorenni ammessi d'ufficio).

Si riportano qui, ad ogni buon fine, le tre identità già indicate nel par. 4.2:

- 1) **Persone interessate** = Persone richiedenti (maggioenni e minorenni) + Minorenni ammessi d'ufficio
- 2) **Persone richiedenti (maggioenni e minorenni)** = Persone richiedenti ammesse + Persone richiedenti non ammesse
- 3) **Persone ammesse** = Persone richiedenti ammesse + Minorenni ammessi d'ufficio

Mentre per i minorenni ammessi d'ufficio l'ammissione è automatica in quanto effettuata d'ufficio, per le persone richiedenti è necessario, ai fini della loro ammissione al beneficio, un apposito provvedimento del magistrato. La Corte di Cassazione, nella sentenza 23/04/04 n. 19.289 delle Sezioni penali unite, ha precisato che può essere solo il giudice a poter decidere sulla richiesta di ammissione, e non anche il pubblico ministero, essendo peraltro quest'ultimo equiparabile ad una parte processuale, per quanto di natura pubblica, e non ad un organo giurisdizionale terzo ed imparziale.

Pertanto, il totale delle persone ammesse al patrocinio penale è dato dalla somma delle persone richiedenti che siano state successivamente ammesse dal giudice (**persone richiedenti ammesse**) e dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio (**minorenni ammessi d'ufficio**; questi sono i minorenni che non hanno presentato nessuna istanza per richiedere il beneficio, ed ai quali è stato pertanto assegnato un difensore d'ufficio).

Per il periodo 1995-2014, il totale delle persone ammesse presenta un andamento ed una distribuzione percentuale del tutto analoghi a quello delle persone interessate (vedi la tab. del par. 4.2):

PERS. RICH. AMM. E MIN. AMM. D'UFF.	PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO PENALE (%)										
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2014
PERS. RICH. AMM.	55,7%	63,3%	83,2%	87,4%	91,0%	91,0%	91,5%	94,5%	94,6%	96,3%	96,9%
MIN. AMM. D'UFF.	44,3%	36,7%	16,8%	12,6%	9,0%	9,0%	8,5%	5,5%	5,4%	3,7%	3,1%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. PERS. AMM.	15.000	26.911	41.073	59.775	68.855	103.009	97.951	95.527	111.163	129.676	133.250

La sola differenza con la tabella delle persone interessate del par. 4.2., è che ora la percentuale delle persone richiedenti, poiché non tutte vengono ammesse, risulta inferiore. La percentuale è solo di poco inferiore all'altra, in quanto viene ammesso mediamente circa l'85% delle persone richiedenti, entità che è rimasta invariata nel periodo in esame, come mostra la seguente tabella:

PERCENTUALE DI AMMISSIONE DELLE RICHIESTE AL PATROCINIO PENALE											
1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2014	
84,1%	84,3%	83,8%	84,1%	87,4%	86,9%	87,2%	84,3%	84,8%	85,3%	84,4%	


Come accennato nelle avvertenze per una corretta lettura dei dati illustrate nel par. 1.3, il numero delle persone richiedenti ammesse e' stato rideterminato (e pertanto anche il totale delle persone ammesse e' stato rideterminato) con maggiore correttezza, come era già stato fatto a partire dalla Relazione dell'Agosto 2009, per tenere conto del fatto che, solitamente, il giudice non riesce a provvedere in merito ad una piccola percentuale di richieste di ammissione al beneficio presentate nell'anno entro il 31 dicembre dell'anno stesso (nell'anno 2014 tale percentuale è stata dell'11%; questa percentuale appare tuttavia in tendenziale aumento, ad esempio nell'anno 2006 era solo poco più del 2%). Si tratta in genere delle richieste di ammissione che vengono presentate negli ultimi giorni di dicembre dell'anno, dovendo il giudice per legge decidere entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta.

Sussisteva quindi il problema che tali richieste, risultando statisticamente ancora pendenti alla fine dell'anno, non potevano far parte né delle richieste ammesse, né delle richieste non ammesse, pur restando comunque correttamente ricomprese nel totale delle persone richiedenti.

Tale problema è stato agevolmente risolto mediante la ripartizione statistica di tale percentuale fra le due categorie delle richieste ammesse e non ammesse, sulla base della percentuale statistica media di accoglimento delle richieste da parte del giudice (come detto l'84% nel 2014).

In termini assoluti, abbiamo quindi il seguente grafico:

Persone ammesse al patrocinio penale: persone richiedenti ammesse e minorenni ammessi d'ufficio (anni 1995-2014)



5.2) Persone richiedenti ammesse per le quali vi è stata la revoca dell'ammissione

Successivamente al decreto di ammissione al patrocinio penale, il giudice, qualora ne ricorrano i motivi, può emettere un decreto di revoca del decreto di ammissione. L'art. 112 elenca i motivi per i quali il giudice può disporre la revoca dell'ammissione (ad esempio una intervenuta variazione di reddito tale da superare i limiti previsti per l'ammissione) e lo Stato, in questo caso, ha diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca stessa (art. 86). Inoltre, nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva del reddito presentava falsità od omissioni, il recupero delle somme è anche retroattivo (art. 95).

5.3) Minorenni ammessi d'ufficio per i quali vi è stato il recupero delle somme

E' importante sottolineare che la revoca può avvenire solo per le persone richiedenti ammesse (maggioresenni e minorenni) e non anche per i minorenni ammessi d'ufficio. Per questi ultimi, infatti, poiché l'ammissione al patrocinio è effettuata d'ufficio e non a seguito di istanza, quest'ultima ovviamente non può essere revocata. Tuttavia, lo Stato, qualora ne ricorrano i motivi (ad esempio in seguito ad accertamento del superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione) e come può avvenire per le persone richiedenti ammesse, ha diritto di recuperare anche in danno dei minorenni ammessi d'ufficio le somme 'erroneamente' anticipate.

Si ricorda che, nel caso dei minorenni ammessi d'ufficio, è lo stesso Stato che deve attivarsi per verificare la sussistenza delle condizioni per il recupero delle somme, non dovendo il minorenni o i familiari presentare alcuna istanza per l'eventuale ammissione al patrocinio (si veda l'art. 118; al contrario, nel caso del maggiorenne, era questi che doveva attivarsi per evitare l'eventuale recupero delle somme da parte dello Stato presentando l'istanza per il patrocinio).

6) COSTI DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE AL LORDO DELLE SPESE EVENTUALMENTE RECUPERATE

6.1) Introduzione e considerazioni iniziali

Per effetto dell'ammissione al patrocinio, alcune spese sono *gratuite* (quelle relative alle copie degli atti processuali, quando risultino necessarie per l'esercizio della difesa), mentre altre sono *anticipate* dallo Stato (art. 107).

Le spese anticipate dallo Stato riguardano gli onorari e le spese dei difensori, gli onorari e le spese dei consulenti tecnici di parte e di altre figure partecipanti direttamente o indirettamente al processo, nonché altre spese ed indennità corrisposte a vario titolo (viaggi, trasferte,...).

Il monitoraggio rileva il totale delle spese anticipate dallo Stato, ossia il complesso delle spese pagate dall'erario, relative al patrocinio a spese dello Stato nel solo processo penale, restando esclusi, in particolare, i procedimenti penali militari e i procedimenti civili relativi alla restituzione e al risarcimento del danno derivante da reato.

Per ciò che riguarda la concreta modalità di rilevazione delle citate spese con riferimento ad un dato anno preso in esame, è tuttavia opportuno fare presente che, per motivi di praticità ed esemplificazione della rilevazione, vengono considerate non già le somme effettivamente pagate nell'anno in esame (come sarebbe corretto attendersi), quanto piuttosto quelle somme relativamente alle quali la data di compilazione del 'modello di pagamento' da parte dell'ufficio giudiziario ricada nell'anno in esame.

Sarebbe quindi forse più corretto parlare di totale delle spese 'prossime al pagamento', in quanto il pagamento vero e proprio può avvenire anche un po' di tempo dopo la data di compilazione del modello di pagamento (si tratta comunque di aggregati che dovrebbero essere in genere molto vicini tra loro).

I citati motivi di praticità e di esemplificazione della rilevazione si riferiscono in particolar modo al fatto che tutti gli uffici giudiziari che non hanno presso di sé il c.d. 'funzionario delegato al pagamento', presente solo presso alcuni uffici giudiziari tassativamente indicati dalle normative in materia (si veda l'art. 186 del DPR 115/02 e relative circolari ministeriali e decreti dirigenziali), non possono provvedere direttamente al pagamento, ma devono inviare tutte le documentazioni necessarie al pagamento agli uffici giudiziari dove è presente il funzionario delegato competente per il loro territorio (individuato solitamente su base distrettuale), il quale poi provvederà materialmente al pagamento, dandone successivamente notizia all'ufficio giudiziario 'delegante'.

Qualora tuttavia il funzionario delegato non disponesse più di fondi sufficienti per effettuare il pagamento, dovrà di norma attendere lo stanziamento di nuovi fondi. L'art. 21 commi 1 e 2 del Decreto Legge 'Bersani' 223/06, convertito in Legge 248/06, ha infatti vietato agli uffici giudiziari di ricorrere all'anticipazione delle somme da parte degli uffici postali (eccettuati gli atti di notifiche relativi a procedimenti penali) e pertanto al pagamento delle spese di giustizia si deve provvedere secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato.

6.2) Ulteriori considerazioni

Fino all'anno 2002 era stato richiesto agli uffici giudiziari di ripartire il complesso delle spese anticipate dallo Stato per il patrocinio penale in due gruppi: onorari e spese per difensori, e altri onorari ed altre spese. Dal 2003, poiché si è constatato che gli onorari per difensori costituiscono da soli mediamente il 93% del totale (IVA inclusa), è stato richiesto agli uffici di indicare sul prospetto di rilevazione solamente gli onorari per difensori ed il totale complessivo delle spese.

Non vengono rilevate le spese prenotate a debito per effetto dell'ammissione al patrocinio relativamente all'azione di risarcimento del danno nel processo penale (art. 108 del T.U.; sono particolari imposte e spese forfettizzate che non rappresentano propriamente un esborso da parte dello Stato, e che esso 'anticipa', per così dire, alla persona ammessa al beneficio), né le somme che lo Stato recupera a seguito di revoca dell'ammissione o in danno dei minori ammessi d'ufficio qualora ne ricorrano i motivi (recupero delle somme).

A tale ultimo proposito è importante tenere presente che, esclusi i casi di recupero sopra citati, lo Stato non ha diritto di recuperare le somme anticipate per il patrocinio neanche se la persona ammessa al beneficio viene poi condannata, nell'ambito del processo penale in questione, con provvedimento passato in giudicato.

I costi del patrocinio penale indicati nelle successive tabelle, come accennato, da un lato, non comprendono le spese prenotate a debito e, dall'altro, comprendono invece le somme eventualmente recuperate dallo Stato (per quest'ultimo motivo sono stati infatti denominati 'costi lordi'; si tenga comunque presente che le citate due poste sono di segno tra loro opposto e tendono quindi ad elidersi tra loro).

D'altro canto, bisognerebbe anche tenere presente che i costi indicati non sono ovviamente neanche comprensivi delle spese per risorse umane e materiali di cui l'ufficio giudiziario necessita per adempiere tutte quelle attività prescritte dalla normativa sul patrocinio (ossia dal D.P.R. 115/02 e, fino al 30/06/02 dalle precedenti norme in materia). Basti pensare solo alle numerose attività a carico della cancelleria penale dell'ufficio giudiziario, quali ad esempio l'iscrizione a ruolo della richiesta del beneficio, l'annotazione delle generalità della persona richiedente o ammessa d'ufficio, la formazione del relativo fascicolo con le necessarie documentazioni (dichiarazione sostitutiva delle condizioni di reddito, certificazione dell'autorità consolare per gli stranieri,...) e gli adempimenti successivi tra i quali l'eventuale recupero delle spese. A queste attività si devono aggiungere anche gli adempimenti 'indiretti' a carico degli uffici non giudiziari, quali ad esempio l'ufficio finanziario competente cui è demandato il compito di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito richieste per l'ammissione.

Infine, per una migliore e più corretta lettura dei dati relativi ai costi, si fa anche qui presente quanto prima indicato nel punto b) del par. 1.3, relativamente al problema delle mancate risposte da parte di alcuni uffici giudiziari, ossia:

- poiché le stime sono state effettuate solo per gli anni 2005-2014, i dati degli anni 1995-2004 non risultano pienamente confrontabili con quelli degli anni 2005-2014, e sono stati allo scopo separati da un'apposita formattazione divisoria nell'ambito di ogni singola tabella (le usuali tre linee verticali per separare i due periodi).

-in ogni caso, anche se i dati degli anni 1995-2004 non sono completi in quanto risentono appunto del problema delle mancate risposte, essi risultano comunque pur sempre

sufficientemente indicativi dell'entità del fenomeno (si tratta quindi di sottostime del dato reale).

6.3) Costi lordi in termini nominali

I costi lordi del patrocinio penale **in termini nominali** (ossia espressi ciascuno ai prezzi dell'anno al quale si riferiscono), sono stati i seguenti e così suddivisi:

COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE IN TERMINI NOMINALI						
ANNO	ONORARI DIFENSORI	SPESE DIFENSORI	ALTRI ONORARI	ALTRE SPESE	TOT. NAZ %	TOT. NAZ. (in Euro)
1995	92,1%	5,3%	2,4%	0,2%	100,0%	€ 4.069.059
1997	93,0%	5,2%	1,7%	0,2%	100,0%	€ 10.214.341
1999	94,6%	3,9%	1,2%	0,3%	100,0%	€ 21.269.643
2001	89,4%	7,6%	2,5%	0,5%	100,0%	€ 31.811.461
2003	91,0%		9,0%		100,0%	€ 61.435.329
2005	92,4%		7,6%		100,0%	€ 88.177.241
2007	93,7%		6,3%		100,0%	€ 87.867.315
2009	96,0%		4,0%		100,0%	€ 87.615.583
2011	94,9%		5,1%		100,0%	€ 95.664.056
2013	92,4%		7,6%		100,0%	€ 100.866.542
2014 (*)	91,3%		8,7%		100,0%	(*) € 88.159.228

Nota (*): Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27/12/13) ha introdotto nel DPR 115/02 l'art. 106 bis "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo"

La tabella evidenzia come i costi lordi relativi agli onorari per i difensori, computati includendovi la relativa IVA, costituiscano la quasi totalità (mediamente il 93%) dei costi lordi complessivi del patrocinio penale, mentre molto limitati, sia pure in percentuale, sono i costi relativi a tutte le altre voci.

Per ciò che riguarda lo studio dell'andamento dei costi nell'intero periodo esaminato, 1995-2014, si rimanda al successivo paragrafo 6.4 relativo ai costi lordi espressi in termini reali, in quanto, come noto, la valuta di un dato anno ha un suo proprio potere di acquisto che varia da un anno all'altro a motivo del crescente tasso di inflazione e pertanto, al fine di essere comparabile con le valute di altri anni, deve essere riconvertita esprimendola a prezzi di un dato anno preso come 'base' (nel nostro caso viene scelto come 'base' l'ultimo anno del periodo esaminato, ossia l'anno 2014).

6.4) Costi lordi in termini reali

Come detto, per una più corretta comparabilità dei costi nell'intero periodo esaminato, consideriamo i costi della tabella del precedente paragrafo 6.3 ed esprimiamoli, insieme ad una stima di quelli che potrebbero essere i costi lordi pro-capite (ossia i costi lordi medi sostenuti dallo Stato per ogni singola persona ammessa al patrocinio), **in termini reali, ossia a prezzi dell'ultimo anno della serie storica, ovvero l'anno 2014**, mediante gli indici del costo della vita pubblicati ogni anno dall'ISTAT (i "coefficienti di rivalutazione monetaria"

relativi all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, ossia all'indice FOI).

Abbiamo la seguente tabella, ove nella prima colonna è stato inserito il relativo numero di persone ammesse ogni anno:

	COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE A PREZZI ANNO 2014		
	PERSONE AMMESSE	COSTI LORDI TOTALI	COSTI PRO-CAPITE (stima)
1995	15.000	€ 5.989.654	-----
1997	26.911	€ 14.218.362	€ 671
1999	41.074	€ 28.650.209	€ 821
2001	58.560	€ 40.686.858	€ 920
2003	65.500	€ 74.828.230	€ 990
2005	103.009	€ 103.608.258	-----
2007	97.951	€ 99.465.800	€ 994
2009	95.527	€ 95.413.370	€ 967
2011	111.163	€ 99.873.274	€ 958
2013	126.591	€ 101.068.275	€ 860
2014 (*)	133.250	(*) € 88.159.228	(*) € 680

Nota (*): Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27/12/13) ha introdotto nel DPR 115/02 l'art. 106 bis "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo"

Appare importante ribadire che i costi lordi pro-capite riportati nella tabella sono solo una stima di quelli che potrebbero essere i costi lordi pro-capite reali che sono ignoti, in quanto se da un lato si conoscono i costi totali per l'anno esaminato, dall'altro, tuttavia, non si può conoscere il corrispondente numero di persone ammesse al beneficio che ha determinato quei costi, in quanto l'esborso da parte dello Stato può avvenire anche uno o più anni dopo l'ammissione.


Tale stima è stata qui ottenuta rapportando i costi lordi totali dell'anno in esame, espressi in termini reali, con il numero delle persone ammesse l'anno precedente, supponendo, per ipotesi, che l'esborso avvenga mediamente un anno dopo l'ammissione al beneficio. Pertanto i costi lordi pro-capite in termini reali sopra riportati sono da considerarsi solo una stima di quelli veri, pur potendo comunque dare una buona idea quantitativa del fenomeno.

Come accennato nel par. 1.2, per comprendere nel modo migliore l'entità dei costi relativi all'anno 2014, appare indispensabile segnalare che l'art. 1, comma 606, della Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27/12/13) ha introdotto nel DPR 115/02 l'art. 106 bis: "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo". Questa norma si applica alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della citata Legge, ossia successive al 01/01/14 (ai sensi dell'art. 1, comma 607 della medesima Legge).

Tale diminuzione, di cui al citato nuovo art. 106 bis, sembra spiegare la causa per la quale gli importi del 2014 risultano significativamente inferiori rispetto a quelli del 2013 (101 milioni a prezzi anno 2014), contrariamente a quanto sarebbe stato logico attendersi, considerato il trend sempre crescente del numero delle persone ammesse al beneficio che, come si può vedere dalla sovrastante tabella, ha toccato il suo picco nel 2014.

Infatti gli onorari dei difensori hanno da sempre costituito la quasi totalità dei costi del patrocinio penale, mediamente il 93% del totale (incluso nei costi dei difensori anche l'IVA), pertanto la loro diminuzione di 1/3 ha probabilmente inciso in modo rilevante sul totale dei costi.

Considerando ora i soli costi lordi totali a prezzi 2014, abbiamo, in termini grafici:



Fermo restando quanto detto alla fine del paragrafo 6.2 circa la non piena comparabilità dei dati degli anni 1995-2004 con quelli degli anni 2005-2014 a motivo delle stime dei dati mancanti operate solo relativamente a quest'ultimo periodo, dal grafico si può comunque osservare come i costi lordi totali abbiano registrato un forte aumento fino all'anno 2005, che rimane ancora l'anno di 'picco' del periodo. Nel 2014, per i motivi sopra illustrati, il costo è diminuito.

6.5) Costi lordi in termini reali per area geografica

Per ciò che riguarda la distribuzione percentuale dei costi lordi per area geografica (la distribuzione è ovviamente identica sia se i costi sono espressi in termini nominali che reali), abbiamo:

AREA GEOG. COSTI %	COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE (%)										
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2014
NORD	47,5%	51,5%	25,9%	22,4%	29,2%	29,8%	28,6%	26,8%	26,8%	26,0%	26,1%
CENTRO	21,8%	11,6%	14,5%	15,5%	12,4%	15,3%	17,7%	18,3%	16,9%	17,3%	17,9%
SUD	16,6%	19,3%	27,4%	32,7%	32,1%	31,4%	28,7%	28,6%	27,1%	27,9%	26,1%
ISOLE	14,1%	17,6%	32,1%	29,4%	26,3%	23,5%	25,0%	26,3%	29,1%	28,8%	30,0%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. (in milioni di Euro a prezzi 2014)	€ 6,0	€ 14,2	€ 28,7	€ 40,7	€ 74,8	€ 103,6	€ 99,5	€ 95,4	€ 99,9	€ 101,1	€ 88,2


I valori percentuali ricalcano, sia pure con alcune differenze, quelli della tabella relativa alla distribuzione per area geografica delle persone interessate al patrocinio (vedi par. 4.3, 'Area geografica'). Si nota anche qui una sostanziale diminuzione del peso percentuale del Centro-Nord e, del pari, un aumento di quello del Sud-Isole fino all'anno 2003, per poi rimanere entrambi stabili per il resto del periodo (per il 2014 le percentuali sono state del 44% per il Centro-Nord e del restante 56% nel Sud-Isole):

In termini assoluti ed esprimendo sempre i costi in termini reali a prezzi 2014 ed in milioni di euro, abbiamo la seguente tabella, che mostra come l'aumento dei costi riguardi indistintamente, sia pure in diversa misura, tutte le aree geografiche:

AREA GEOG. COSTI	COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE A PREZZI ANNO 2014										
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2014
NORD	€ 2,8	€ 7,3	€ 7,4	€ 9,1	€ 21,8	€ 30,9	€ 28,4	€ 25,6	€ 26,8	€ 26,3	€ 23,0
CENTRO	€ 1,3	€ 1,6	€ 4,2	€ 6,3	€ 9,3	€ 15,9	€ 17,6	€ 17,4	€ 16,9	€ 17,5	€ 15,8
SUD	€ 1,0	€ 2,7	€ 7,9	€ 13,3	€ 24,0	€ 32,5	€ 28,5	€ 27,2	€ 27,1	€ 28,2	€ 23,0
ISOLE	€ 0,8	€ 2,5	€ 9,2	€ 11,9	€ 19,7	€ 24,4	€ 24,9	€ 25,1	€ 29,1	€ 29,1	€ 26,4
TOT. (in milioni di Euro a prezzi 2014)	€ 6,0	€ 14,2	€ 28,7	€ 40,7	€ 74,8	€ 103,6	€ 99,5	€ 95,4	€ 99,9	€ 101,1	€ 88,2

Graficamente si ha:

Costi lordi del patrocinio penale a prezzi anno 2014 (in milioni di euro; anni 1995-2014): area geografica



ove si può notare come l'area geografica con i costi maggiori sia stata il Sud fino al 2009, superata però negli ultimi anni dalle Isole (per una migliore leggibilità del grafico si sono riportati solo i valori delle Isole).

6.6) Costi lordi in termini reali per tipo di ufficio giudiziario

Interessante ed utile per comprendere in modo più approfondito la struttura dei costi è anche la loro distribuzione per tipo di ufficio giudiziario che ha emesso l'ordinativo di

pagamento. Utilizzando la suddivisione operata nel par. 4.7, abbiamo la seguente tabella, ove i dati sono qui riportati solo a partire dal 2001:

UFFICIO GIUDIZIARIO COSTI	COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE (%)							
	2001	2003 (*)	2005	2007	2009	2011	2013	2014 (**)
GIP+TRI+ASS	70,4%	68,5%	65,7%	62,5%	64,8%	60,9%	62,0%	66,1%
DIST	6,0%	5,6%	6,8%	6,9%	7,6%	7,4%	7,2%	
GdP		1,0%	2,7%	2,9%	4,2%	5,0%	5,8%	5,4%
CAP+AAP	12,6%	17,2%	17,9%	19,8%	17,4%	20,0%	18,0%	22,4%
US+TS	3,2%	3,9%	3,1%	3,7%	2,4%	2,5%	2,5%	2,5%
IPM+TRM+USM + TSM	7,2%	3,5%	3,4%	4,1%	3,4%	3,9%	3,9%	3,6%
CAM	0,6%	0,4%	0,3%	0,2%	0,3%	0,3%	0,6%	
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. (in milioni di Euro a prezzi 2014)	€ 40,7	€ 74,8	€ 103,6	€ 99,5	€ 95,4	€ 99,9	€ 101,1	€ 88,2

Nota (*): a partire dal 1° Gennaio 2002 si sono aggiunti anche gli oltre 800 Giudici di Pace, avendo acquisito competenze in materia penale a partire da tale data

Nota (**): con i D.Lvi 155 e 156 / 2002, che hanno profondamente ridisegnato la geografia giudiziaria, sono state soppresse tutte le Sezioni distaccate di Tribunale (ed interamente accorpate ai Tribunali) ed è stato drasticamente ridotto il numero dei Giudici di Pace; per il 2014 gli importi della CAM sono accorpate a quelli della CAP+AAP

ove:

GIP = Ufficio del giudice per le indagini preliminari

TRI = Tribunale sede

ASS = Corte di Assise

DIST = Sezione distaccata di Tribunale (operative fino al 12/09/13, poi soppresse ed interamente accorpate ai Tribunali)

GdP = Giudice di pace

CAP = Corte di Appello

AAP = Corte di Assise di Appello

US = Ufficio di Sorveglianza

TS = Tribunale di Sorveglianza

IPM = Ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale minorenni

TRM = Tribunale minorenni

USM = Ufficio di Sorveglianza minorenni

TSM = Tribunale di Sorveglianza minorenni

CAM = Corte di Appello – sezione minorenni

La tabella evidenzia come la maggioranza dei costi si concentri presso gli Uffici del Giudice per le indagini preliminari, i Tribunali sede e le Corti di Assise congiuntamente considerati (il 66,1% del 2014 ricomprende, come sopra accennato, anche la percentuale delle ex Sezioni distaccate di Tribunale).

Al secondo posto si posizionano per entità i costi sostenuti dalla Corte di Appello e dalla Corte di Assise di Appello, mentre residuali sono quelli relativi ai restanti uffici.

Come detto anche nel par. 4.7, le aggregazioni dei costi tra diversi tipi di uffici giudiziari sono dovute al fatto che non tutti gli uffici interessati alla rilevazione riescono a

fornire i propri dati disaggregati, dipendendo ciò dal tempo e dalle risorse umane disponibili, nonché anche dalle concrete possibilità di corretta estrazione dei dati consentite dai propri sistemi informatici.

Proprio per questi motivi, è stata concessa la possibilità di fornire anche dati aggregati relativi a più uffici insieme, anche per cercare di ridurre le non poche difficoltà che incontrano i singoli uffici nel dover conteggiare esattamente tutte le loro poste relative al patrocinio penale (è il caso ad esempio degli uffici che hanno sovente un unico registro delle spese pagate dall'erario, quali il GIP- Tribunale sede-Corte di Assise od anche quali gli uffici per i minorenni; vedi anche le analoghe considerazioni esposte alla fine del par. 4.7).

**RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'ATTUAZIONE DEL D.P.R. 115/02:
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"**

relativamente al:

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

TABELLE: ANNO 2014

AVVERTENZE:

- 1) I DATI SONO AGGIORNATI AL LUGLIO 2015
- 2) I DATI NON PERVENUTI SONO STATI STIMATI

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE (persone interessate e ammesse, costi):				
ANNO 2014				
Persone interessate	Persone ammesse	Tot. dei costi (IVA inclusa) (*)	costi per onorari per difensori (IVA inclusa)	altri costi
157.074	133.250	€ 88.159.228	€ 80.487.470	€ 7.671.758
		100,0%	91,3%	8,7%

(*) = costi al lordo delle somme eventualmente recuperate

AVVERTENZE:

- 1) I DATI SONO AGGIORNATI AL LUGLIO 2015
- 2) I DATI NON PERVENUTI SONO STATI STIMATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Dipartimento per gli affari di giustizia
 Direzione Generale della giustizia penale - Ufficio I - Reparto Dati statistici e monitoraggio

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'ATTUAZIONE DEL D.P.R. 115/02 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" relativamente al PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE: ANNO 2014

Persone interessate al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

Tot. persone interessate	per persone richiedenti e minorenni ammessi d'ufficio		per qualifica giuridica		per nazionalità	
	persone richiedenti l'ammissione al patrocinio (1)	minorenni ammessi d'ufficio (2)	indagati, imputati, resp. civ., obbl. pec., condannati	persone offese, persone danneggiate	italiani	stranieri
157.074	153.004	4.070	140.505	16.569	124.087	32.987
100,0%	97,4%	2,6%	89,5%	10,5%	79,0%	21,0%

AVVERTENZA: I DATI NON PERVENUTI SONO STATI STIMATI

Persone richiedenti (maggioresni e minorenni) l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (1)

Tot. persone richiedenti l'ammissione al patrocinio (1)	persone richiedenti ammesse (3)	persone richiedenti non ammesse	perc. di ammissione = (pers. rich. ammesse / pers. richiedenti)
153.004	129.180	23.824	84,4%
100,0%	84,4%	15,6%	

Persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

Tot. persone ammesse	persone richiedenti ammesse (3)	minorenni ammessi d'ufficio (2)
133.250	129.180	4.070
100,0%	96,9%	3,1%

NOTA: i numeri tra parentesi indicano gli aggregati uguali

Costi lordi del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale a prezzi 2014 (*)

Tot. dei costi (IVA inclusa) (*)	costi per onorari per difensori (IVA inclusa) (*)	altri costi
€ 88.159.228	€ 80.487.470	€ 7.671.758
100,0%	91,3%	8,7%

(*) = costi al lordo delle somme eventualmente recuperate (IVA = DAL 01/10/13 E' DEL 22%)

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XCVI, N. 4

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA-DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE A SPESE DELLO STATO (DPR n° 115/02)

ANALISI PER UFFICIO GIUDIZIARIO: ANNO 2014

DISTRETTI	TOT. PERSONE INTERESSATE	UFFICI PER I MAGGIORENNI					UFFICI PER I MINORENNI		
		TOT. MAGG.	IPT + TRI + ASS	GDP	CAP + AAP	US + TS	TOT. MIN.	IPM + TRM + USM + TSM	CAM
NORD									
TORINO	10.091	9.481	7.017	909	336	1.219	610	608	2
MILANO	10.346	9.651	7.807	490	424	930	695	680	15
BOLZANO	325	287	233	14	15	25	38	38	0
BRESCIA	2.952	2.821	2.343	161	123	194	131	129	2
TRENTO	775	681	516	80	24	61	94	94	0
VENEZIA	4.399	4.310	3.294	376	136	504	89	83	6
TRIESTE	2.563	2.507	2.053	192	112	150	56	54	2
GENOVA	4.369	4.272	3.416	305	173	378	97	93	4
BOLOGNA	6.478	6.209	5.195	606	305	103	269	266	3
TOTALE	42.298	40.219	31.874	3.133	1.648	3.564	2.079	2.045	34
CENTRO									
FIRENZE	8.304	7.940	6.166	667	253	854	364	362	2
PERUGIA	1.894	1.804	1.346	182	84	192	90	89	1
ANCONA	3.974	3.853	3.122	325	224	182	121	121	0
R O M A	14.602	13.307	11.255	591	597	864	1.295	1.255	40
TOTALE	28.774	26.904	21.889	1.765	1.158	2.092	1.870	1.827	43
SUD									
L'AQUILA	5.503	5.258	3.834	445	284	695	245	240	5
CAMPOBASSO	1.061	1.028	755	101	53	119	33	33	0
NAPOLI	10.126	9.438	8.251	523	389	275	688	680	8
SALERNO	3.270	3.104	2.535	173	122	274	166	156	10
BARI	3.836	3.255	2.496	465	158	136	581	572	9
LECCE	4.755	4.592	3.618	509	178	287	163	158	5
POTENZA	1.760	1.681	1.394	127	36	124	79	79	0
CATANZARO	8.210	7.950	6.610	787	294	259	260	258	2
REGGIO C.	2.937	2.807	2.297	132	118	260	130	128	2
TARANTO	1.832	1.694	1.258	184	86	166	138	135	3
TOTALE	43.290	40.807	33.048	3.446	1.718	2.595	2.483	2.439	44
ISOLE									
PALERMO	18.083	17.238	14.302	1.155	344	1.437	845	841	4
MESSINA	2.667	2.479	1.949	238	116	176	188	186	2
CALTANISSETTA	4.426	4.024	2.407	1.231	87	299	402	402	0
CATANIA	10.677	10.168	8.523	858	386	401	509	489	20
CAGLIARI	4.170	3.860	2.358	818	118	566	310	309	1
SASSARI	2.689	2.549	1.960	358	46	185	140	139	1
TOTALE	42.712	40.318	31.499	4.658	1.097	3.064	2.394	2.366	28
RIEPILOGO									
NORD	42.298	40.219	31.874	3.133	1.648	3.564	2.079	2.045	34
CENTRO	28.774	26.904	21.889	1.765	1.158	2.092	1.870	1.827	43
SUD	43.290	40.807	33.048	3.446	1.718	2.595	2.483	2.439	44
ISOLE	42.712	40.318	31.499	4.658	1.097	3.064	2.394	2.366	28
TOT. NAZ.	157.074	148.248	118.310	13.002	5.621	11.315	8.826	8.677	149
% su pers. int.	100,0%	94,4%	75,3%	8,3%	3,6%	7,2%	5,6%	5,5%	0,1%

LEGENDA:

IPT = UFF. GIP/GUP c/o TRIBUNALE
TRI = TRIBUNALE
ASS = CORTE DI ASSISE
GDP = GIUDICE DI PACE

CAP = CORTE DI APPELLO
AAP = CORTE DI ASSISE DI APPELLO
US = UFFICIO DI SORVEGLIANZA
TS = TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

IPM = UFF. GIP/GUP c/o TRIBUNALE MINORENNI
TRM = TRIBUNALE PER I MINORENNI
CAM = CORTE D'APPELLO - SEZIONE MINORENNI
USM = UFFICIO DI SORVEGLIANZA PER I MINORENNI
TSM = TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA PER I MINORENNI

PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE A SPESE DELLO STATO (DPR n° 115/02)

ANALISI PER NAZIONALITA' ED ETA': ANNO 2014

DISTRETTI	TOT. PERSONE INTERESSATE	CITTADINI			STRANIERI		
		Tot. Cittadini	Cittadini maggiorenni	Cittadini minorenni	Tot. Stranieri	Stranieri maggiorenni	Stranieri minorenni
NORD							
TORINO	10.091	7.280	7.046	234	2.811	2.435	376
MILANO	10.346	7.238	6.970	268	3.108	2.681	427
BOLZANO	325	213	189	24	112	98	14
BRESCIA	2.952	1.999	1.913	86	953	908	45
TRENTO	775	537	490	47	238	191	47
VENEZIA	4.399	2.945	2.880	65	1.454	1.430	24
TRIESTE	2.563	1.920	1.880	40	643	627	16
GENOVA	4.369	3.059	3.006	53	1.310	1.266	44
BOLOGNA	6.478	4.588	4.437	151	1.890	1.772	118
TOTALE	42.298	29.779	28.811	968	12.519	11.408	1.111
CENTRO							
FIRENZE	8.304	5.577	5.344	233	2.727	2.596	131
PERUGIA	1.894	1.247	1.216	31	647	588	59
ANCONA	3.974	2.587	2.498	89	1.387	1.355	32
R O M A	14.602	9.138	8.341	797	5.464	4.966	498
TOTALE	28.774	18.549	17.399	1.150	10.225	9.505	720
SUD							
L'AQUILA	5.503	4.201	4.053	148	1.302	1.205	97
CAMPOBASSO	1.061	961	935	26	100	93	7
NAPOLI	10.126	9.162	8.601	561	964	837	127
SALERNO	3.270	2.910	2.780	130	360	324	36
BARI	3.836	3.459	2.887	572	377	368	9
LECCE	4.755	4.187	4.052	135	568	540	28
POTENZA	1.760	1.600	1.539	61	160	142	18
CATANZARO	8.210	7.331	7.095	236	879	855	24
REGGIO C.	2.937	2.513	2.403	110	424	404	20
TARANTO	1.832	1.755	1.624	131	77	70	7
TOTALE	43.290	38.079	35.969	2.110	5.211	4.838	373
ISOLE							
PALERMO	18.083	16.505	15.785	720	1.578	1.453	125
MESSINA	2.667	2.479	2.311	168	188	168	20
CALTANISSETTA	4.426	3.236	2.861	375	1.190	1.163	27
CATANIA	10.677	9.193	8.757	436	1.484	1.411	73
CAGLIARI	4.170	3.895	3.623	272	275	237	38
SASSARI	2.689	2.372	2.244	128	317	305	12
TOTALE	42.712	37.680	35.581	2.099	5.032	4.737	295
RIEPILOGO							
NORD	42.298	29.779	28.811	968	12.519	11.408	1.111
CENTRO	28.774	18.549	17.399	1.150	10.225	9.505	720
SUD	43.290	38.079	35.969	2.110	5.211	4.838	373
ISOLE	42.712	37.680	35.581	2.099	5.032	4.737	295
TOT. NAZ.	157.074	124.087	117.760	6.327	32.987	30.488	2.499
% su pers. int.	100,0%	79,0%	75,0%	4,0%	21,0%	19,4%	1,6%

PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE A SPESE DELLO STATO (DPR n° 115/02)

ANALISI PER QUALIFICA GIURIDICA: ANNO 2014

DISTRETTI	TOT. PERSONE INTERESSATE	INDAGATI, IMPUTATI, RESP. CIV., OBBL. PEC., CONDANNATI	PERSONE OFFESE, PERSONE DANNEGGIATE
NORD			
TORINO	10.091	8.924	1.167
MILANO	10.346	9.483	863
BOLZANO	325	300	25
BRESCIA	2.952	2.684	268
TRENTO	775	671	104
VENEZIA	4.399	3.893	506
TRIESTE	2.563	2.356	207
GENOVA	4.369	4.014	355
BOLOGNA	6.478	5.809	669
TOTALE	42.298	38.134	4.164
CENTRO			
FIRENZE	8.304	7.638	666
PERUGIA	1.894	1.779	115
ANCONA	3.974	3.507	467
R O M A	14.602	13.552	1.050
TOTALE	28.774	26.476	2.298
SUD			
L'AQUILA	5.503	4.944	559
CAMPOBASSO	1.061	932	129
NAPOLI	10.126	9.067	1.059
SALERNO	3.270	2.958	312
BARI	3.836	3.402	434
LECCE	4.755	3.551	1.204
POTENZA	1.760	1.585	175
CATANZARO	8.210	7.274	936
REGGIO C.	2.937	2.738	199
TARANTO	1.832	1.548	284
TOTALE	43.290	37.999	5.291
ISOLE			
PALERMO	18.083	16.175	1.908
MESSINA	2.667	2.428	239
CALTANISSETTA	4.426	3.914	512
CATANIA	10.677	9.329	1.348
CAGLIARI	4.170	3.638	532
SASSARI	2.689	2.412	277
TOTALE	42.712	37.896	4.816
RIEPILOGO			
NORD	42.298	38.134	4.164
CENTRO	28.774	26.476	2.298
SUD	43.290	37.999	5.291
ISOLE	42.712	37.896	4.816
TOT. NAZ.	157.074	140.505	16.569
% su pers. int.	100,0%	89,5%	10,5%

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XCVI, N. 4

PERSONE INTERESSATE E AMMESSE AL PATROCINIO PENALE A SPESE DELLO STATO (DPR n° 115/02)

ANALISI PER PERSONE RICHIEDENTI (magg. e min.) E MINORENNI AMMESSI D'UFFICIO: ANNO 2014

DISTRETTI	TOT. PERSONE INTERESSATE (1)+(3)	TOT. PERSONE AMMESSE = (2)+(3)	PERSONE RICHIEDENTI maggiorenni e minorenni			MINORENNI AMMESSI D'UFFICIO (3)
			TOT. PERSONE RICHIEDENTI (1)	persone richiedenti ammesse (2)	persone richiedenti non ammesse	
NORD						
TORINO	10.091	8.647	9.690	8.246	1.444	401
MILANO	10.346	8.589	10.021	8.264	1.757	325
BOLZANO	325	255	302	232	70	23
BRESCIA	2.952	2.442	2.908	2.398	510	44
TRENTO	775	668	729	622	107	46
VENEZIA	4.399	3.471	4.393	3.465	928	6
TRIESTE	2.563	2.178	2.552	2.167	385	11
GENOVA	4.369	3.887	4.341	3.859	482	28
BOLOGNA	6.478	5.347	6.366	5.235	1.131	112
TOTALE	42.298	35.484	41.302	34.488	6.814	996
CENTRO						
FIRENZE	8.304	6.863	7.971	6.532	1.439	333
PERUGIA	1.894	1.622	1.864	1.592	272	30
ANCONA	3.974	3.256	3.939	3.221	718	35
R O M A	14.602	11.511	13.719	10.628	3.091	883
TOTALE	28.774	23.254	27.493	21.973	5.520	1.281
SUD						
L'AQUILA	5.503	4.799	5.384	4.680	704	119
CAMPOBASSO	1.061	880	1.054	873	181	7
NAPOLI	10.126	8.130	9.861	7.865	1.996	265
SALERNO	3.270	2.888	3.203	2.821	382	67
BARI	3.836	3.220	3.441	2.825	616	395
LECCE	4.755	3.811	4.699	3.755	944	56
POTENZA	1.760	1.555	1.746	1.541	205	14
CATANZARO	8.210	6.980	8.082	6.852	1.230	128
REGGIO C.	2.937	2.293	2.912	2.270	642	25
TARANTO	1.832	1.404	1.767	1.339	428	65
TOTALE	43.290	35.962	42.149	34.821	7.328	1.141
ISOLE						
PALERMO	18.083	16.363	17.872	16.152	1.720	211
MESSINA	2.667	2.297	2.645	2.275	370	22
CALTANISSETTA	4.426	3.956	4.292	3.822	470	134
CATANIA	10.677	9.583	10.550	9.456	1.094	127
CAGLIARI	4.170	3.857	4.042	3.729	313	128
SASSARI	2.689	2.494	2.659	2.464	195	30
TOTALE	42.712	38.550	42.060	37.898	4.162	652
RIEPILOGO						
NORD	42.298	35.484	41.302	34.488	6.814	996
CENTRO	28.774	23.254	27.493	21.973	5.520	1.281
SUD	43.290	35.962	42.149	34.821	7.328	1.141
ISOLE	42.712	38.550	42.060	37.898	4.162	652
TOT. NAZ.	157.074	133.250	153.004	129.180	23.824	4.070
% su pers. int.	100,0%		97,4%	82,2%	15,2%	2,6%
				Perc. di accoglimento richiesta		
				84,4%		

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XCVI, N. 4

PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO PENALE A SPESE DELLO STATO (DPR n° 115/02)

ANALISI PER UFFICIO GIUDIZIARIO: ANNO 2014

DISTRETTI	TOT. PERSONE AMMESSE	UFFICI PER I MAGGIORENNI					UFFICI PER I MINORENNI		
		TOT. MAGG.	IPT + TRI + ASS	GDP	CAP + AAP	US + TS	TOT. MIN.	IPM + TRM + USM + TSM	CAM
NORD									
TORINO	8.647	8.081	6.019	907	320	835	566	564	2
MILANO	8.589	7.876	6.586	468	356	466	713	697	16
BOLZANO	255	217	167	13	12	25	38	38	0
BRESCIA	2.442	2.315	1.953	164	79	119	127	125	2
TRENTO	668	575	453	75	19	28	93	93	0
VENEZIA	3.471	3.397	2.579	371	117	330	74	69	5
TRIESTE	2.178	2.127	1.774	188	110	55	51	49	2
GENOVA	3.887	3.794	3.096	277	182	239	93	89	4
BOLOGNA	5.347	5.080	4.242	543	265	30	267	265	2
TOTALE	35.484	33.462	26.869	3.006	1.460	2.127	2.022	1.989	33
CENTRO									
FIRENZE	6.865	6.454	5.116	652	182	504	411	410	1
PERUGIA	1.622	1.530	1.101	196	63	170	92	92	0
ANCONA	3.256	3.135	2.609	312	126	88	121	121	0
R O M A	11.511	10.138	8.402	566	631	539	1.373	1.328	45
TOTALE	23.254	21.257	17.228	1.726	1.002	1.301	1.997	1.951	46
SUD									
L'AQUILA	4.799	4.586	3.198	479	332	577	213	208	5
CAMPOBASSO	880	844	576	112	57	99	36	36	0
NAPOLI	8.130	7.346	6.474	431	251	190	784	778	6
SALERNO	2.888	2.684	2.042	201	111	330	204	193	11
BARI	3.220	2.612	1.952	436	134	90	608	599	9
LECCE	3.811	3.661	2.910	462	151	138	150	145	5
POTENZA	1.555	1.474	1.227	134	23	90	81	81	0
CATANZARO	6.980	6.675	5.536	762	220	157	305	303	2
REGGIO C.	2.295	2.168	1.829	130	90	119	127	126	1
TARANTA	1.404	1.222	887	94	23	218	182	178	4
TOTALE	35.962	33.272	26.631	3.241	1.392	2.008	2.690	2.647	43
ISOLE									
PALERMO	16.363	15.487	12.829	1.177	329	1.152	876	872	4
MESSINA	2.297	2.112	1.688	250	115	59	185	184	1
CALTANISSETTA	3.956	3.553	2.019	1.256	64	214	403	403	0
CATANIA	9.583	9.062	7.485	891	399	287	521	502	19
CAGLIARI	3.857	3.539	2.186	789	82	482	318	318	0
SASSARI	2.494	2.346	1.798	360	48	140	148	147	1
TOTALE	38.550	36.099	28.005	4.723	1.037	2.334	2.451	2.426	25
RIEPILOGO									
NORD	35.484	33.462	26.869	3.006	1.460	2.127	2.022	1.989	33
CENTRO	23.254	21.257	17.228	1.726	1.002	1.301	1.997	1.951	46
SUD	35.962	33.272	26.631	3.241	1.392	2.008	2.690	2.647	43
ISOLE	38.550	36.099	28.005	4.723	1.037	2.334	2.451	2.426	25
TOT. NAZ.	133.250	124.090	98.733	12.696	4.891	7.770	9.160	9.013	147
% su pers. amm.	100,0%	93,1%	74,1%	9,5%	3,7%	5,8%	6,9%	6,8%	0,1%

LEGENDA:

IPT = UFF. GIP/GUP c/o TRIBUNALE
 TRI = TRIBUNALE
 ASS = CORTE DI ASSISE
 GDP = GIUDICE DI PACE

CAP = CORTE DI APPELLO
 AAP = CORTE DI ASSISE DI APPELLO
 US = UFFICIO DI SORVEGLIANZA
 TS = TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

IPM = UFF. GIP/GUP c/o TRIBUNALE MINORENNI
 TRM = TRIBUNALE PER I MINORENNI
 CAM = CORTE D'APPELLO - SEZIONE MINORENNI
 USM = UFFICIO DI SORVEGLIANZA PER I MINORENNI
 TSM = TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA PER I MINORENNI

COSTI TOTALI (1) E PRO-CAPITE (2) DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE (DPR n° 115/02)

ANALISI PER UFFICIO GIUDIZIARIO (in Euro); ANNO 2014

DISTRETTI	TOT. COSTI (in Euro) (IVA inclusa) (1)	di cui ONORARI PER DIFENSORI (IVA inclusa) (1)	COSTI MAGGIORNI + CAM						COSTI MINORI (CAM esclusa)	
			TOT. COSTI MAGGIORNI + CAM	IPF + TRI + ASS	GDP	CAP + AAP + CAM	US + TS	IPM + TRM + USM + TSM		
NORD										
TORINO	5.562.644	4.822.202	5.322.644	3.779.387	416.691	837.155	289.410	240.000		
MILANO	6.348.610	5.606.326	6.037.610	4.669.522	240.020	1.025.334	102.735	311.000		
BOLZANO	144.684	136.542	135.910	96.503	8.027	18.699	12.682	8.773		
BRESCIA	1.645.741	1.535.820	1.551.913	1.138.668	85.735	305.110	22.400	93.828		
TRENTO	418.952	383.470	378.875	231.000	35.361	101.365	11.148	40.077		
VENEZIA	2.278.312	2.049.524	2.226.988	1.640.601	88.836	375.961	121.590	51.325		
TRIESTE	1.233.828	1.135.740	1.230.676	780.775	96.937	329.225	23.719	3.152		
GENOVA	2.678.923	2.414.659	2.613.164	1.340.574	113.983	1.116.379	42.228	65.760		
BOLOGNA	2.684.855	2.407.115	2.605.950	2.129.104	173.492	265.595	37.759	78.905		
TOTALE	22.996.550	20.491.398	22.103.730	15.806.134	1.259.104	4.374.822	663.671	892.820		
CENTRO										
PIRENZE	4.094.962	3.788.446	3.808.667	2.590.158	371.427	692.975	154.106	286.296		
PERUGIA	890.109	839.060	816.332	535.221	40.248	205.313	35.550	73.777		
ANCONA	2.743.019	2.542.464	2.705.188	1.934.499	143.929	615.801	10.958	37.831		
TOTALE	15.787.893	14.512.370	15.057.533	10.581.190	637.359	3.416.120	422.864	730.360		
SUD										
L'AQUILA	3.417.313	3.216.857	3.274.566	1.622.646	254.728	1.127.250	269.943	142.747		
CAMPUBASSO	450.238	425.452	440.464	295.739	38.000	89.060	17.666	9.776		
NAPOLI	4.742.869	4.202.947	4.557.003	3.121.952	144.546	1.265.006	25.499	185.867		
SALERNO	1.182.361	1.039.762	1.127.082	655.118	34.918	381.372	55.675	55.279		
BARI	1.322.944	1.238.702	1.226.690	771.184	98.906	347.382	9.217	96.254		
LECCE	2.794.627	2.596.416	2.731.654	1.887.259	152.652	663.668	28.076	62.973		
POTENZA	967.371	914.065	927.230	632.413	68.007	207.810	19.000	40.141		
CATANZARO	5.434.307	4.939.296	5.265.640	3.790.954	374.144	1.062.145	38.397	168.667		
REGGIO C.	1.859.360	1.563.701	1.819.360	1.276.124	20.280	495.596	27.361	40.000		
TARANTO	797.239	722.286	774.675	509.107	23.088	169.239	73.141	22.564		
TOTALE	22.968.630	20.889.483	22.144.364	14.562.494	1.209.268	5.808.628	563.974	824.265		
ISOLE										
PALERMO	11.426.487	10.709.737	11.199.825	6.992.151	531.700	3.417.397	258.578	226.662		
MESSINA	1.787.041	1.631.626	1.730.655	1.203.689	122.519	367.947	36.500	56.386		
CALTANISSETTA	2.083.029	1.946.282	1.938.375	1.281.295	168.754	420.972	67.354	144.654		
CATANIA	6.259.336	5.823.257	6.126.266	4.434.363	262.693	1.369.473	59.737	133.070		
CAGLIARI	3.286.501	3.040.693	3.181.137	2.312.113	402.963	388.728	77.333	105.364		
SASSARI	1.563.761	1.442.625	1.481.097	1.092.634	174.379	183.600	30.485	82.664		
TOTALE	26.406.156	24.594.219	25.657.355	17.316.244	1.663.008	6.148.117	529.986	748.801		
RIEPILOGO										
NORD	22.996.550	20.491.398	22.103.730	15.806.134	1.259.104	4.374.822	663.671	892.820		
CENTRO	15.787.893	14.512.370	15.057.533	10.581.190	637.359	3.416.120	422.864	730.360		
SUD	22.968.630	20.889.483	22.144.364	14.562.494	1.209.268	5.808.628	563.974	824.265		
ISOLE	26.406.156	24.594.219	25.657.355	17.316.244	1.663.008	6.148.117	529.986	748.801		
TOT. NAZ.	€ 88.159.228	€ 80.487.470	€ 84.962.982	€ 58.266.062	€ 4.768.739	€ 19.747.686	€ 2.180.495	€ 3.196.246		
% su tot. costi	100,0%	91,3%	96,4%	66,1%	5,4%	22,7%	2,5%	3,6%		

COSTI PRO-CAPITE (2)
€ 680

(1) = costi al lordo delle somme eventualmente recuperate
(2) = i costi pro-capite sono stati stimati e sono pertanto approssimativi, pur potendo dare comunque un'idea del fenomeno. I costi totali dell'anno in esame si riferiscono, infatti, a persone ammesse di cui è ignoto il numero effettivo, in quanto l'esborso può avvenire anche uno o più anni dopo l'ammissione (la stima dei costi pro-capite è stata qui ottenuta mediante il rapporto tra i costi totali dell'anno in esame e le persone ammesse l'anno precedente)

LEGENDA

- IPF = UFF. GIUPUP c/o TRIBUNALE
- TRI = TRIBUNALE
- ASS = CORTE DI ASSISE
- GDP = GIUDICE DI PACE
- CAP = CORTE DI APPELLO
- AAP = CORTE DI ASSISE DI APPELLO
- US = UFFICIO DI SORVEGLIANZA
- TS = TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
- IPM = UFF. GIUPUP c/o TRIBUNALE MINORENNI
- TRM = TRIBUNALE PER I MINORENNI
- CAM = CORTE D'APPELLO - SEZIONE MINORENNI
- USM = UFFICIO DI SORVEGLIANZA PER I MINORENNI
- TSM = TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA PER I MINORENNI

COSTI TOTALI (1) E STIMA DEI COSTI PRO-CAPITE (2) DEL
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE (DPR n° 115/02)

ANNI 1995 - 2014

COSTI TOTALI E STIMA DEI COSTI PRO-CAPITE (1) (2) IN TERMINI NOMINALI

	Costi totali (in termini nominali)	Persone ammesse	Costi pro-capite stimati (in termini nominali)
1995	€ 4.069.059	15.000	€ 444
1996	€ 6.655.837	21.164	€ 483
1997	€ 10.214.341	26.911	€ 618
1998	€ 16.619.270	34.886	€ 610
1999	€ 21.269.643	41.074	€ 790
2000	€ 32.467.599	44.201	€ 720
2001	€ 31.811.461	58.560	€ 771
2002	€ 45.153.318	75.534	€ 813
2003	€ 61.435.329	65.500	€ 1.006
2004	€ 65.916.220	76.483	€ 769
2005	€ 88.177.241	103.009	€ 878
2006	€ 79.225.125	100.029	€ 889
2007	€ 87.867.315	97.951	€ 927
2008	€ 86.908.775	98.594	€ 897
2009	€ 87.615.583	95.527	€ 858
2010	€ 88.385.214	104.205	€ 918
2011	€ 95.664.056	111.163	€ 897
2012	€ 99.766.065	117.493	€ 858
2013	€ 100.866.542	129.591	€ 680
2014	€ 88.159.228	133.250	€ 680

AVVERTENZA: I DATI NON PERVENUTI DEGLI ANNI 2005-2014 SONO STATI STIMATI

(1) = costi al lordo delle somme eventualmente recuperate

(2) = i costi pro-capite sono stati stimati e sono pertanto approssimativi, pur potendo dare comunque un'idea del fenomeno. I costi totali dell'anno in esame si riferiscono, infatti, a persone ammesse di cui è ignoto il numero effettivo. In quanto l'esborso può avvenire anche uno o più anni dopo l'ammissione (la stima dei costi pro-capite è stata qui ottenuta mediante il rapporto tra i costi totali dell'anno in esame e le persone ammesse l'anno precedente)

COSTI TOTALI E STIMA DEI COSTI PRO-CAPITE (1) (2) IN TERMINI REALI (a prezzi 2014)

	Costi totali (in termini reali)	Persone ammesse	Costi pro-capite stimati (in termini reali)	INDICE istat
1995	€ 5.989.654	15.000	€ 628	1,472
1996	€ 9.431.321	21.164	€ 671	1,417
1997	€ 14.218.362	26.911	€ 844	1,392
1998	€ 22.735.161	34.886	€ 821	1,368
1999	€ 28.650.209	41.074	€ 1.037	1,347
2000	€ 42.629.957	44.201	€ 920	1,313
2001	€ 46.686.858	58.560	€ 962	1,279
2002	€ 56.351.340	75.534	€ 990	1,248
2003	€ 74.828.230	65.500	€ 1.202	1,218
2004	€ 78.769.882	76.483	€ 1.175	1,195
2005	€ 103.608.258	103.009	€ 886	1,175
2006	€ 91.267.343	100.029	€ 994	1,132
2007	€ 99.465.800	97.951	€ 973	1,097
2008	€ 95.338.926	98.594	€ 967	1,089
2009	€ 95.413.370	95.527	€ 993	1,072
2010	€ 94.748.949	104.205	€ 958	1,044
2011	€ 99.873.274	111.163	€ 909	1,013
2012	€ 101.063.024	117.493	€ 860	1,002
2013	€ 101.068.275	129.591	€ 680	1,000
2014	€ 88.159.228	133.250	€ 680	1,000

AVVERTENZA: I DATI NON PERVENUTI DEGLI ANNI 2005-2014 SONO STATI STIMATI

PAGINA BIANCA

